



## CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani - Formula Incendio e RC dell'Immobile

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani:

Set Informativo Modulo Generale - edizione 08.02.2025

Set Informativo Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA - edizione 08.02.2025

Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 08.02.2025

Forma parte integrante di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani anche la Scheda Riepilogativa.

Il servizio assicurativo Pronto Avvocato e le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza sono offerti in abbinamento al Modulo principale sempre presente PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ.

*Un contratto semplice e chiaro:*

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.*

Ultimo aggiornamento: 08.02.2025

**CATTOLICA**<sup>\*</sup>  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)

scarica l'app     

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**



Il presente Set Informativo MODULO GENERALE - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo Generale
- DIP Aggiuntivo Modulo Generale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Generale

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività.

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, del tuo patrimonio, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

### Scegli

- Prestazioni di Assistenza, per risolvere velocemente un imprevisto
- Garanzie e livelli di protezione per tutelare i tuoi immobili e il tuo patrimonio

**Cambia la tua combinazione** secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i tuoi immobili nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più immobili ubicati in località diverse.

**Tieni tutto sotto controllo** nell'Area Clienti o sull'App MyCattolica, in pochi click.



Scopri i vantaggi e i servizi di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani consultando questo set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione modulare per artigiani e piccole imprese di produzione

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Generale

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è un'Assicurazione unitaria di natura modulare destinata ai proprietari di immobili ceduti in locazione o ad altro titolo a piccole imprese di produzione e artigiani.

Il prodotto consente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie previste nei Moduli che lo compongono.

Generali Italia si riserva di integrare l'offerta con nuove Garanzie messe a disposizione tramite aggiornamento e pubblicazione di una nuova edizione del prodotto nel sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).



## Che cosa è assicurato?

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei seguenti Moduli, che attualmente compongono il prodotto:

### ✓ PREVENZIONE E ASSISTENZA

- Pronto Avvocato
- Assistenza ai locali

### ✓ Protezione dell'Attività

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi (sociopolitici, rottura impianti, guasti macchine) Rischi nominati oppure Incendio All Risks
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici (sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana)
- In Solidità verso terzi - Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato

Le informazioni di dettaglio sul contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli sono contenute nei DIP dei Moduli stessi.



## Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni relative alle Garanzie previste nei singoli Moduli sono contenute nelle Condizioni Specifiche di ogni Modulo contraddistinte dal carattere grassetto e riportate nei rispettivi DIP e DIP aggiuntivi.



## Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono somme assicurate, massimali, Franchigie, Scoperti, periodi di inefficacia e altri limiti della copertura che sono riepilogati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza e contenuti nelle Condizioni Specifiche dei Moduli che compongono il prodotto contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa o in percentuale di invalidità permanente, in giorni o rapportato al numero di giorni - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo all'attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.

Le informazioni di dettaglio sui limiti di copertura delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani, sono riportate nei rispettivi DIP e DIP aggiuntivi.



## Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenuti nei DIP dei rispettivi Moduli.



## Che obblighi ho?

- All'attivazione delle specifiche Garanzie il Contraente o l'Assicurato devono rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sui rischi da assicurare.
- Per alcune Garanzie il Contraente deve compilare e sottoscrivere un apposito questionario.
- Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia:
  - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione dei rischi assicurati;
  - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del contratto, tranne quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle accessorie ad altri servizi.
- Ulteriori specifici obblighi sono previsti in caso di Sinistro.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle Garanzie.

I DIP dei singoli Moduli contengono le informazioni di dettaglio.



## Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere:

- mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito);
- trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%);
- semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%).

Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica).

Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione delle Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie.

Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale – hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione:

- è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza;
- si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie operano per i Sinistri, come per ciascuna definiti, che si verificano nel corso della loro validità, fino alla scadenza. **Per alcune Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani sono previsti periodi di inefficacia iniziale e condizioni di operatività della copertura.**

I DIP dei singoli Moduli contengono le informazioni di dettaglio.



## Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.**

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente il prezzo delle Garanzie in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie di cui è stato modificato il prezzo o dall'intera Assicurazione.

**Il Contraente che stipula il contratto in qualità di consumatore e Generali Italia, se previsto per specifiche Garanzie, possono inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro a esse relativo** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. La comunicazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) spedita entro tale termine. La facoltà di recesso per Sinistro può essere esercitata con i limiti previsti per ciascuno dei Moduli che compongono CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

I DIP dei singoli Moduli indicano le ulteriori specifiche facoltà e modalità di recesso o risoluzione eventualmente previste per le rispettive Garanzie.

**Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

# Assicurazione modulare per artigiani e piccole imprese di produzione

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Generale

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie previste dai singoli Moduli operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti delle somme assicurate/Massimali per ciascuna indicati nella Scheda Riepilogativa.

Nel DIP aggiuntivo dei singoli Moduli sono riportate:

- le informazioni ulteriori sul contenuto delle Garanzie rispetto al rispettivo DIP Danni;
- le opzioni con sconto del Premio, se previste;
- le opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo, se previste.



#### Che cosa NON è assicurato?

Nei DIP aggiuntivi dei singoli Moduli sono riportate eventuali ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni del Modulo.



#### Ci sono limiti di copertura?

Nei DIP aggiuntivi dei singoli Moduli sono riportate eventuali ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni del Modulo.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è rivolto al target di clientela identificato con riferimento ai singoli Moduli e riportato nei rispettivi DIP aggiuntivi.



#### Quali costi devo sostenere?

**Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.**

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li><li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>, nella sezione Reclami;</li><li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li></ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contestuale notizia della trasmissione al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li><li>e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

<b>Mediazione</b>	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a>.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Le informazioni relative agli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie applicabili alle singole Garanzie sono riportate nei DIP aggiuntivi dei relativi Moduli.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>


## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Nei DIP aggiuntivi dei singoli Moduli sono riportate le aliquote di imposta relative ai Premi delle singole Garanzie.</p>
---	---

### AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.





## MODULO GENERALE

PAG.

### PRESENTAZIONE PRODOTTO

1

### CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI"

3

Art. 1 Definizioni

3

Art. 2 Clausola di coordinamento

3

Art. 3 Valutazione di coerenza

3



#### *Che cosa è assicurato?*

3

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

4

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

4



#### *Che obblighi ho?*

4

#### *Quali obblighi ha l'impresa*

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio - Codici attività

4

Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori

5

Art. 8 Comunicazioni tra le parti

5

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente

6

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

6



#### *Quando e come devo pagare?*

6

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia - Mezzi di pagamento del premio

6

Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione

7

Art. 13 Oneri

7



#### *Quando comincia la copertura e quando finisce?*


7

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

7

Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive

8

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	8
Art. 16 Diritto di ripensamento	8
Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	9
Art. 18 Recesso in caso di Sinistro	9
Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione	10
<b>ELENCO CODICI ATTIVITÀ</b>	11

## PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è un insieme di Garanzie in grado di offrire agli Assicurati la tutela dei propri immobili. Offre inoltre prestazioni di prevenzione e assistenza che possono essere abbinate alle varie Garanzie.

Il prodotto ha natura modulare, di contenuto variabile, e prevede la possibilità di prestare molteplici garanzie per la tutela di esigenze specifiche (per esempio: Incendio, RC della proprietà, Prevenzione e Assistenza).

## FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere, nell'ambito dei Moduli PREVENZIONE E ASSISTENZA e Protezione dell'Attività, quali Garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione.

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è composto da:

- 1) Modulo Generale, sempre presente, che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le Condizioni Specifiche applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) Polizza, come aggiornata nel tempo sulla base delle richieste di attivazione o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente;
- 4) Scheda Riepilogativa, che sintetizza in relazione alle varie Garanzie limiti di Indennizzo, massimali, somme assicurate, Franchigie, Scoperti, minimi di Scoperto e altri limiti di copertura. Specifica, inoltre, le caratteristiche dell'attività assicurata.

Il Contraente infatti ha la possibilità di modificare la composizione del contratto anche dopo l'iniziale attivazione dei Moduli scelti, con la richiesta di attivazione di nuove Garanzie o di disattivazione di Garanzie già sottoscritte. Il tutto secondo le regole di interdipendenza tra le Garanzie.

MODULO	CONTENUTO	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>GENERALE</b>	Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutti i Moduli	Sempre presente
<b>PREVENZIONE E ASSISTENZA</b>	<b>Pronto Avvocato</b> <b>Assistenza ai locali</b>	Modulo abbinabile al Modulo Protezione dell'Attività
<b>PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>	Protezione degli immobili dai rischi incendio, eventi straordinari e impianti, atmosferici e calamità naturali ed eventi catastrofici e protezione del patrimonio dai rischi da responsabilità civile da proprietà degli stessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In Solidità - Danni ai beni – Incendio - All Risks / Incendio e altri eventi Rischi nominati</b></li> <li>• <b>In Solidità - Danni ai beni - Eventi naturali</b></li> <li>• <b>In Solidità verso terzi - Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato</b></li> </ul>	Modulo sempre presente

## AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzia, della Prestazione o del Servizio.

- **Per il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato**
- **Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza**

Il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:



Numero Verde **800 572 572**  
**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle altre Garanzie attivate, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

**Generali Italia S.p.A.**

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC:  
[cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica. Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

La documentazione precontrattuale del contratto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo** relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo** relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.



## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CATTOLICA ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI

### Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

<b>Assicurato</b>	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani.
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
<b>Condizioni Specifiche</b>	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
<b>Contraente</b>	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
<b>Decorrenza</b>	Data di inizio delle Garanzie.
<b>Danno</b>	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato che deriva dal Sinistro.
<b>Garanzie</b>	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate o disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente e che prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.
<b>Garanzia iniziale</b>	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
<b>Garanzia successiva</b>	La Garanzia o le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia iniziale.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
<b>Indennizzo</b>	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
<b>Modulo Generale</b>	Insieme delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Imprese & Artigiani contenute nel presente documento.
<b>Modulo</b>	Insieme delle Garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle Condizioni Specifiche.
<b>Periodo di allineamento della Garanzia successiva</b>	Il primo periodo di durata della Garanzia successiva, inferiore all'anno, che serve ad allineare la scadenza di ciascuna Garanzia con la scadenza annuale della Garanzia iniziale. Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.
<b>Polizza</b>	Documento che prova l'Assicurazione e definisce, con la Scheda Riepilogativa, le Garanzie attive.
<b>Premio</b>	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
<b>Scadenza annuale unica</b>	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia iniziale e delle Garanzie successive determinato dal Periodo di allineamento della Garanzia Successiva.
<b>Scheda Riepilogativa</b>	Documento che definisce, con la Polizza, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia.
<b>Servizi non assicurativi connessi</b>	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

### Art. 2 Clausola di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione del presente Modulo valgono per tutte le Garanzie attivate.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati dalle Condizioni Generali e possono anche integrare queste ultime o, se indicato in maniera espressa, derogarvi.

### Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.





## Che cosa è assicurato?

### **Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione**

CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è un contratto assicurativo unitario di natura modulare, che consente al Contraente di attivare o disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili con aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere.

Restano valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per i massimali e le somme assicurate, entro i limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente con la sottoscrizione, da parte del Contraente stesso dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 17 *Disdetta e Recesso dalle Garanzie*, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della nuova versione delle stesse al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente stesso nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferisce a contratti assicurativi diversi rispetto al contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani.

### **Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie**

L'attivazione di alcune Garanzie consente al Contraente di accedere a una serie di servizi non assicurativi accessori forniti anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente vuole attivare i servizi non assicurativi deve prendere visione e accettare in maniera espressa le condizioni generali che regolano tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



## Che obblighi ho?

### **Quali obblighi ha l'impresa**

#### **Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio - Codici attività**

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

**Il Contraente o l'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.**

Se il Contraente o l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente o l'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>2</sup>.



Il Contraente o l'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto<sup>3</sup>.



#### ESEMPIO DI PERDITA PARZIALE DELL'INDENNIZZO

Per il rischio Incendio, se la somma assicurata della Partita Fabbricato è inferiore al valore di ricostruzione del Fabbricato stesso, l'Indennizzo è corrisposto in misura proporzionale al rapporto tra il valore dichiarato e il valore effettivo.

Fabbricato – valore dichiarato: 50.000,00 euro

Fabbricato – valore effettivo: 100.000,00 euro

Rapporto:  $50.000,00/100.000,00 = 50\%$

Danno da incendio = € 40.000,00 euro

Indennizzo corrisposto:  $40.000,00 * 50\% = 20.000,00$  euro



#### ESEMPIO DI PERDITA TOTALE DELL'INDENNIZZO

Se il contraente dichiara di esercitare un'attività tra quelle che rientrano nell'ambito del prodotto e in realtà ne esercita una che invece non rientra in tale ambito, può perdere per intero il diritto all'indennizzo.



#### ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Per il rischio di Incendio costituisce un aggravamento di rischio la presenza o il deposito di grande quantità di materiale infiammabile.



#### ESEMPI DI DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Per il rischio di Incendio costituisce una riduzione del rischio l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi e/o della temperatura interna dell'immobile.

### Codici attività

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione che l'attività esercitata corrisponde a quella indicata nella Scheda Riepilogativa. I codici ATECO riportati nella Scheda Riepilogativa hanno valenza solo statistica e ai fini del contratto vale solo quanto dichiarato con riferimento ai codici attività.

L'assicurazione opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in Polizza se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- rientrano nell'elenco delle attività assicurabili riportato alla fine del presente Modulo e ferme le tolleranze di specifici fattori di rischio per esse previsti;
- per esse il Contraente è in possesso di specifica abilitazione quando è richiesta dalla legge;
- il relativo fatturato è **non superiore al 15% del Fatturato annuo aziendale dichiarato**;
- la superficie complessiva coperta da ciascuna di queste attività **non supera il 20% della superficie complessiva dei piani dei Fabbricati assicurati o che contengono le cose assicurate**.

Se nell'Elenco Codici Attività non sono descritte attività ma prodotti si intende "produzione, lavorazione" degli stessi e "manutenzione", se non oggetto di specifica dichiarazione.

Sono ammesse e assicurate, **solo se non sono escluse o oggetto di specifica dichiarazione**, le seguenti operazioni: "confezionamento e imballaggio - verniciatura - macinazione di sostanze combustibili - asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostimento - lavorazione del legno - autolavaggio - officina meccanica" se sono complementari e accessorie dell'attività principale e utilizzate per le esclusive attività dell'impresa.

È anche ammesso e assicurato, **se non escluso o oggetto di specifica dichiarazione**, l'esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell'azienda coesistenti con il laboratorio o l'industria assicurata.

### **Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assicurazioni del Contraente o dell'Assicurato:

- stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto;
- di cui è in possesso in quanto accessorie ad altri servizi (per esempio: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutui fondiari o ipotecari).

### **Art. 8 Comunicazioni tra le parti**

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente** è tenuto **devono essere**:



- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
  - inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.
- Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

### **Art. 9 Legge applicabile e Foro competente**

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria (foro) del luogo della sede, residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro aventi diritto.

### **Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio, espone Generali Italia a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni, che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

### **Quando e come devo pagare?**

### **Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio**

Il Premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del Premio per la copertura del Periodo di allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie successive previsti dal secondo comma dell'articolo 15 *Periodo di allineamento delle Garanzie successive*.

L'Assicurazione ha effetto:

- per la Garanzia iniziale, dalla data di attivazione riportata in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per la Garanzia successiva, dalla data di attivazione riportata in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, se a tale data è stata pagata l'integrazione per il Periodo di allineamento Garanzia successiva; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Valgono comunque le scadenze riportate in Polizza.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di attivazione indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
  - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;
  - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello





stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti<sup>4</sup>. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



**ATTENZIONE**

Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non è operante.



Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è successivamente accreditato. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o per mezzo dell'[App My Cattolica](#).

### **Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione**

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, a ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di Indennizzo e Premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
  - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
  - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



ESEMPIO: Dal confronto degli indici risulta in **incremento del 12%**:

- I **Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati al **12%**;
- Il Premio è adeguato dell'**8,5%**: 5% +3,5% (50% dei 7punti eccedenti il 5%).

**L'indicizzazione è sempre esclusa:**

- **per le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA**

È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di Indennizzo e Premio restano quelli che risultano dall'ultimo adeguamento.

**Non sono comunque soggetti a indicizzazione:**

- **Franchigie espresse in cifra assoluta;**
- **minimi e massimi di Scoperto;**
- **tutti i valori espressi in percentuale.**

### **Art. 13 Oneri**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è anticipato da Generali Italia.



**Quando comincia la copertura e quando finisce?**



#### Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

#### Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive

Per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia – Mezzi di pagamento del premio*, il giorno e il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale (Garanzia successiva), coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di allineamento della Garanzia successiva**).

Il Periodo di allineamento delle Garanzie successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la scadenza della Garanzia iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del Premio della Garanzia iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie successive, concluso il relativo Periodo di allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di allineamento delle Garanzie successive è puntualmente indicato, per ciascuna di esse, in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.



#### ESEMPI

##### ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA ALLA RICORRENZA ANNUALE

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2025 (durata un anno) con tacito rinnovo Garanzia successiva con data attivazione 01.01.2026 - non c'è Periodo di allineamento Garanzia successiva

##### ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA NEL CORSO DELL'ANNUALITÀ

Polizza stipulata con clausola di tacito rinnovo

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2025 (durata un anno)

Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 – 31.12.2025

In caso di tacito rinnovo, per l'annualità successiva la durata di Garanzia iniziale e Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026

##### ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA CON SCADENZA DIVERSA DALLA GARANZIA INIZIALE

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2030 (durata 5 anni)

Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 e data scadenza 31.12.2028 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 - 31.12.2025

Per le tre annualità successive la durata della Garanzia iniziale e della Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026 / 01.01.2027 - 31.12.2027 / 01.01.2028 – 31.12.2028



#### Come posso disdire la polizza?

#### Art. 16 Diritto di ripensamento

**Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.**

**Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV PEC [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

**A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso rende**



priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

#### **Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie**

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, come indicato nella Scheda Riepilogativa e, alla loro scadenza, le medesime possono essere prorogate per la durata di un anno e così successivamente.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.

**Almeno 30 giorni prima della scadenza** di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata di Premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio*. **Il pagamento del Premio comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

**Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie** indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie alla stessa collegate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione o di singole Garanzie con **comunicazione di disdetta che deve essere inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.**

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.



#### **ESEMPIO**

Contratto con due Garanzie con diversa scadenza:

- Garanzia 1 data scadenza 31.12.2025
- Garanzia 2 data scadenza 31.12.2026

In data 01.11.2025 (quindi con il preavviso di almeno 30 giorni richiesto) Il Contraente invia comunicazione di disdetta per entrambe le Garanzie.

La disdetta ha effetto:

- 01.01.2026 per la Garanzia 1
- 01.01.2027 per la Garanzia 2

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni con **comunicazione scritta che deve essere inviata almeno di 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.**

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma dell'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte all'articolo 8 *Comunicazioni tra le parti*.

#### **Art. 18 Recesso in caso di Sinistro**

Il recesso per Sinistro esercitato in relazione a una o più Garanzie, se non diversamente disciplinato nel singolo Modulo, determina la cessazione:

- delle specifiche Garanzie in relazione alle quali è esercitato e delle eventuali Garanzie a queste accessorie attivate;
- delle eventuali Garanzie attivate con il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA che sono a queste funzionalmente connesse in via esclusiva, secondo le regole specifiche precisate nel suddetto Modulo.

La facoltà di recesso e le modalità e i termini dell'esercizio della stessa sono disciplinati nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con **comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia**. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla



data in cui è esercitato.

**Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione**

**Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse**, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche (incluse quelle derivanti da maggiori costi o oneri gestionali) determinate da modifiche oggettive alle condizioni praticate sui mercati, compresi quelli di riassicurazione, e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti le tecnologie e gli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

**Solo se la modifica consiste nell'aumento del prezzo delle coperture o dei servizi oggetto del contratto, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.**

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

**Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1898 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1897 del Codice civile.



## ELENCO CODICI ATTIVITÀ

(Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio - Codici attività).

codice attività	descrizione codice attività
000	Stabilimento inoccupato
103	Bevande in genere, anche alcoliche - Acque gassose e minerali - Bibite analcoliche - Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi - Aceto
120	Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali
131	Pasta fresca anche ripiena e gnocchi
132	Paste alimentari essiccate
137	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati
140	Prodotti da forno lievitati e non lievitati dolci e salati - paste dolci - pasticcerie e panifici
141	Patatine e snack fritti - cereali soffiati
145	Gelati - ghiaccio d'acqua - prodotti alimentari surgelati in genere
150	Marmellate - confetture - mostarde - miele - canditi e conserve di prodotti ortofruttili - carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola - alimenti liofilizzati e disidratati - zucchero
155	Prosciutti, salumi e insaccati
156	Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato
161	Mangimi anche con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce. Molini da carrube
166	Produzione e stoccaggio di formaggi, latticini yogurt - burro naturale e anidro - latte fresco, a lunga conservazione, condensato, evaporato ed in polvere
172	Oli e grassi alimentari, con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo
175	Mattatoi, macelli
180	Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche
187	Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa, ortaggi
188	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti
190	Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili
195	Sale comune (raffinazione)
196	Preparazione e fornitura di piatti e alimenti anche cotti e anche confezionati: esclusi prodotti surgelati
202	Biciclette
210	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulettes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isoteramico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti o imbarcazioni nuovi ed usati e autolavaggio.
211	Produzione e/o Allestimento di roulettes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isoteramico o a temperatura controllata.
215	Natanti o imbarcazioni con scafi metallici (esclusi quelli in legno e/o plastica)
223	Produzione e assemblaggio di apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio - apparecchi per teleradiocomunicazioni - radioricevitori - registratori - televisori - apparecchiature elettromedicali - impianti d'allarme o antifurto - condizionatori d'aria
230	Accumulatori elettrici, batterie di pile e gruppi di continuità elettrica
231	Macchine operatrici (agricole, edili, stradali)
232	Macchine per caffè; distributori automatici di cibi e bevande
233	Meccanismi di precisione - Orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - Apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici - Bilance - Lucchetti e serrature - Strumenti musicali in metallo.
234	Utensileria non elettrica e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere e loro parti
235	Oggetti (non previsti da specifica voce) di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli Esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10 nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio
236	Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali
237	Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, uranio, vanadio, wolframio - bigiotteria - occhiali



238	Stampi metallici, oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro.
239	Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche (compresi motori e trasformatori). Esclusi: apparecchi per teleradiocomunicazioni radioricevitori, registratori, televisori, macchinari industriali
240	Armi ad uso sportivo
241	Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti
242	Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche
243	Lampade escluse quelle a olio e gas combustibili, tubi luminescenti, semiconduttori - Insegne luminose
244	Motori non elettrici, compresi fuoribordo per natanti o imbarcazioni
245	Laboratorio di odontotecnico
246	Maniscalco
247	Laboratorio ortopedico
248	Macchine utensili a controllo numerico, confezionatrici, robotizzate, quadri elettrici e di controllo di processo - Macchinari industriali
249	Lucidatura, satinatura, zincatura a caldo, sbavatura, burattatura, smerigliatura di metalli
250	Carpenterie metalliche
251	Cavi e conduttori elettrici isolati, resistenze elettriche
252	Utensileria elettrica portatile
253	Lattoniere e stagnaio, fabbro
300	Segheria di tronchi esclusa l'attività di tagliaboschi e i lavori boschivi.
305	Pellet e cippato di legno
315	Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno
320	Serramenti in legno e masselli in legno grezzo
327	Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti
330	Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature, legno lamellare incollato, pannelli truciolari, paniforti - Nobilitazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinare o tessuti resinati nonché di lastre o fogli per impiallacciatura)
351	Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di parti componenti prodotte altrove
357	Mobili ed arredamenti in legno (divani, poltrone, salotti, ecc.) - Bare
365	Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero
369	Strumenti musicali in legno
370	Falegnameria - oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili
375	Natanti o imbarcazioni in legno, plastica e materiali compositi
400	Pasta di legno meccanica
411	Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime
413	Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, ecc.), anche con plasticatura - Carte e cartoni bitumati o catramati
425	Carte da parati
426	Laboratori per matrici litografiche; Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria, flessografia; Fotoceramiche, fotoincisioni
432	Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali
436	Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature
446	Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plasticati, di fogli di materiale plastico - Tende per campeggio, ricovero di cose, servizi di emergenza, usi turistici e sportivi. Esclusa la produzione di articoli di abbigliamento.
447	Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti
448	Plasticatura di soli oggetti incombustibili
451	Oggetti, pani, lastre di materia plastica, senza produzione delle resine - Oggetti di gomma naturale - Tappeti di materia plastica o gomma - Esclusi serramenti e pneumatici
452	Serramenti in pvc
455	Produzione e ricostruzione di pneumatici, compresa vulcanizzazione
456	Calzature, escluse le calzature di gomma, di gomma e tela; senza l'iniezione della soletta in materia plastica espansa - Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici) in cuoio, pelle naturale od artificiale
457	Calzature in genere, anche di gomma e tela; anche con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici) anche in materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa



460	Tensostrutture
466	Occhiali (diversi da quelli rientranti nel Settore Metallo e Vetri ) e lenti ottiche non in vetro o cristallo
470	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinefotografico
475	Ombrelli - Scope, spazzole, pennelli - Parrucche - Fiori artificiali
480	Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga
492	Lampadari
500	Lavorazione di pietre e marmi
510	Smalti silicei e vetrosi
520	Calci e gesso
530	Laterizi - refrattari
540	Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l'edilizia
541	Ceramiche, porcellane e maioliche
561	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso.
562	Lastre o oggetti di vetro o cristallo - Escluse lenti
576	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi non metallici - Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia - Guarnizioni attrito per freni e frizioni
600	Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. Esclusa la produzione delle fibre stesse
603	Fibre vegetali, animali: filatura
630	Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.)
635	Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. Esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti
638	Tessitura di qualsiasi tipo. Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo. Esclusa la produzione di garze e di tappeti
640	Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.
643	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di filati, di tessuti, di abiti
644	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre e fiocco, di fibre rigenerate e/o di stracci escluso l'uso di macchine sfilatrici o tirafilati
646	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di filati
647	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di tessuti, di abiti
649	Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti
656	Tappezzerie, senza operazioni di imbottiture, tendaggi e simili articoli per la casa
659	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture
660	Cordaggi, spaghi, funi, garze, filtri e feltri di qualsiasi tipo - Operazioni di sfilacciatura
662	Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami
665	Tappeti, stuoie, esclusi quelli in materia plastica o in gomma
667	Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri
668	Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione
669	Capelli naturali, parrucche e posticci di capelli naturali
671	Confezioni in tessuto elastico, bretelle
673	Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze
674	Biancheria da casa - coperte, copriletto - foderami
675	Cappelli e berretti (esclusi quelli in paglia)
677	Pellicce anche con tessuti
678	Abiti e confezioni in genere - Capi d'abbigliamento in montone - Escluse pellicce
705	Riempimento e travasamento, anche di bombole e contenitori, di oli minerali e gas combustibili e infiammabili, esclusi esplosivi
706	Riempimento di bombole e contenitori con polveri e fluidi, esclusi infiammabili in genere, combustibili ed esplosivi
710	Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico
711	Lavorazione di oli minerali e gas combustibili e infiammabili; agglomerati di combustibili e infiammabili; esclusi esplosivi
720	Saponi, detersivi per il corpo, dentifrici
723	Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare - Candele
725	Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa.
735	Stabilimenti per la verniciatura.
740	Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti



745	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti disinfestanti.
755	Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche.
770	Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici.
772	Prodotti chimico-farmaceutici.
780	Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa.
790	Detersivi, detergenti (esclusi quelli per il corpo), prodotti per la pulizia, liquidi ed in polvere
795	Galvanoplastica - Galvanostegia, elettrodeposizione di metalli
800	Lavori di pavimentazione, rivestimento in legno, ceramica, marmo e altri materiali inerti, controsoffittatura, pareti mobili, cartongesso, tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta - all'interno di edifici, occupati o meno
803	Imprese edili diverse da 804
804	Costruzione di fabbricati civili e industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni, sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, nonché scavi e pose complementari ai lavori di costruzione, il tutto senza uso di mine.
805	Installazione e manutenzione impianti elettrici, impianti fotovoltaici fino a 20 kw di potenza, impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, compresi gli impianti in fibra ottica, di illuminazione, compresi gli impianti elettrici per l'automazione di porte, cancelli e barriere - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi.
810	Installazione e manutenzione impianti idrici e sanitari, di riscaldamento anche solari e geotermici destinati all'autoconsumo, di refrigerazione, di condizionamento ambienti, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti, anche del gas, ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
811	Installazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, tapis roulant al servizio di fabbricati civili, rurali e industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
812	Installazione e manutenzione impianti di protezione antincendio intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, estintori in genere al servizio di fabbricati civili, rurali e industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
813	Installazione e manutenzione insegne non luminose, cartelli, manifesti; affissione
814	Installazione e manutenzione e rimozione di allestimenti e strutture espositive per esercizi commerciali, esposizioni, fiere e mostre (esclusa la produzione), nonché di arredi per abitazioni e uffici.
815	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura di alberi ma escluso l'abbattimento di alberi
816	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi
817	Tagliaboschi e lavori boschivi (escluse imprese agricole)
818	Installazione e manutenzione di impianti e macchinari industriali nonché di impianti fotovoltaici oltre a 20 kw di potenza; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
819	Installazione e manutenzione scarichi pluviali
820	Impresa di pulizia operante all'interno di fabbricati e su aree scoperte di pertinenza del fabbricato.
825	Laboratori artigiani di decorazione artistica e restauri di oggetti artistici e antichi; arti grafiche
830	Impresa di autotrasporto di passeggeri o di merci. Sono escluse le attività di trasporto di merci appartenenti alle classi ADR da 1 a 9.
831	Soccorso stradale
835	Spedizionieri; logistica; magazzini di custodia e deposito per conto di terzi compresi magazzini frigoriferi.
840	Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video; post-produzione. Edizioni musicali. Esclusa attività giornalistica e impiego di stuntman e acrobati.
845	Facchinaggio e carico/scarico merci esclusi porti e aeroporti
850	Impresa di traslochi
901	Officina per la riparazione, manutenzione di veicoli in genere e natanti o imbarcazioni a motore – elettrauto. Ammesso autolavaggio.
902	Officina per la riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammesso autolavaggio.
903	Officina per la riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici. Ammesso autolavaggio.
905	Autodemolizioni
910	Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche.
911	Laboratorio per la riparazione calzature e articoli in pelle - Calzolaio





920	Manutenzione di impianti e macchinari industriali nonché di impianti fotovoltaici oltre a 20 kw di potenza, esclusi gli allacciamenti alle reti di distribuzione dei pubblici servizi
921	Manutenzione infrastrutture di reti destinate al trasporto di energia elettrica, esclusa la posa delle stesse
925	Manutenzione impianti fognari, esclusa la posa delle condutture; spurgo pozzi neri
926	Manutenzione impianti di evacuazione dei prodotti della combustione, esclusa l'installazione; spazzacamino





Il presente Set Informativo Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA
- DIP Aggiuntivo Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA
- Condizioni di Assicurazione Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA

Scegli di prenderti cura dei tuoi immobili e del tuo patrimonio e di difenderti dagli imprevisti con il pacchetto di Assistenza ai locali e con il servizio assicurativo Pronto Avvocato!



Scopri la Prevenzione&Assistenza di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato a supportare in situazioni di difficoltà i proprietari di immobili ceduti in locazione o ad altro titolo a piccole imprese di produzione e artigiani. Il servizio assicurativo Pronto Avvocato è offerto in abbinamento al Modulo sempre presente Protezione dell'Attività. Le Prestazioni di Assistenza sono accessorie alle Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.



### Che cosa è assicurato?

#### Consulenza legale telefonica (Pronto Avvocato)

- ✓ Servizio assicurativo di consulenza telefonica per:
  - affrontare controversie di natura legale
  - impostare comunicazioni a controparti
  - ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione agli immobili aziendali.

- ✓ A seguito di consulenza l'Assicurato può ottenere indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata per predisporre una denuncia querela alle Autorità, con una procedura guidata e il supporto di un fornitore specializzato.

#### Prevenzione e Assistenza

##### ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali dell'azienda:

- Invio di un idraulico per interventi di emergenza
- Interventi di emergenza per danni d'acqua
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza
- Fornitura temporanea di energia elettrica
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
- Invio di un serrandista in caso di emergenza
- Invio di un frigorista per interventi di emergenza
- Invio di un vetraio nelle 24 h
- Invio di un sorvegliante
- Rientro anticipato
- Trasloco

Le singole Prestazioni sono fornite fino a esaurimento del massimale per ciascuna indicato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### Consulenza legale telefonica (Pronto Avvocato)

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio

#### Prevenzione e Assistenza

Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- ✗ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ✗ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del Sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
- ✗ uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- ✗ tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- ✗ abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- ✗ partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;
- ✗ pratica dei seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore; paracadutismo; sport che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- ✗ partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, a meno che non hanno carattere ricreativo;
- ✗ pratica di sport che costituiscono attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisce un reddito di qualunque tipo;
- ✗ svolgimento: di attività con uso o impiego di esplosivi o armi da fuoco; di lavori in miniera o nel sottosuolo; di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie; delle attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore, pilota o personale di equipaggio di aerei; di attività che comportano l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.

Per le seguenti Prestazioni sono inoltre previste anche esclusioni specifiche, descritte nel DIP aggiuntivo:

#### ASSISTENZA AI LOCALI

- *Invio di un idraulico per interventi di emergenza*
- *Interventi di emergenza per danni da acqua*
- *Invio di un elettricista per interventi di emergenza*
- *Fornitura temporanea di energia elettrica*



### Ci sono limiti di copertura?

Per le Prestazioni di Assistenza sono previsti limiti e condizioni di operatività che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto e sintetizzati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Pronto Avvocato: il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e in relazione a normative italiane.
- ✓ Prevenzione e Assistenza: le Prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

- All'attivazione del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA insieme alle Garanzie del Modulo in abbinamento al quale è attivato, l'Assicurato deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio.
- La Consulenza legale telefonica e le Prestazioni di Assistenza possono essere attivate telefonicamente tramite il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 per chiamate dall'estero).
- Per richiedere la Consulenza legale telefonica è necessario indicare il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza l'Assicurato deve:
  - comunicare nome e cognome, tipo di prestazione di cui ha bisogno, numero di Polizza, eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta, indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza;
  - fornire alla Struttura Organizzativa il consenso al trattamento dei dati necessari per l'erogazione della Prestazione.
- La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il codice della fascia tessera indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di Sinistro, possono comportare la perdita di Prestazioni e servizi e la cessazione delle Garanzie.



### Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie hanno la durata per ciascuna indicata in Polizza e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA possono essere attivate solo in abbinamento al Modulo sempre presente Protezione dell'Attività e la cessazione delle specifiche Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività alle quali sono connesse determina la cessazione anche delle Garanzie attivate nel presente Modulo.



### Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, il Contraente può esercitare direttamente la facoltà di disdetta per la Garanzia *Assistenza ai locali*. Tale facoltà non è invece prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato*.

Non è prevista la facoltà di recedere direttamente per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

# Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA

data di realizzazione: 08.02.2025



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Che cosa NON è assicurato?

#### ASSISTENZA AI LOCALI

<i>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</i>	<b>La Prestazione non è dovuta:</b> <b>per l'Impianto idraulico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico e in caso di mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili</li><li>interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda</li><li>negligenza dell'Assicurato</li></ul></li><li>in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a trascinamento conseguente a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>rigurgito di fogna</li><li>otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici</li></ul></li></ul> <b>per l'Impianto di riscaldamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore</li></ul>
<i>Interventi di emergenza per danni d'acqua</i>	<b>La Prestazione non è dovuta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>in caso di allagamento o infiltrazione nei locali assicurati provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili</li><li>rottura delle tubature esterne del Fabbricato</li><li>negligenza dell'Assicurato</li></ul></li><li>in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, <b>se il Sinistro è dovuto a:</b><ul style="list-style-type: none"><li>rigurgito di fogna</li><li>otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari</li></ul></li></ul>
<i>Invio di un elettricista per interventi di emergenza</i>	<b>La Prestazione non è dovuta in caso di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato</li><li>interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore</li></ul>

Fornitura temporanea di energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore</li> </ul>
---	---



### Ci sono limiti di copertura?

Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa. Per la Prestazione *Rientro anticipato*, l'Assicurato deve trovarsi a oltre 20 km dalla sede dell'azienda .



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA è rivolto al target di clientela identificato con riferimento al Modulo Protezione dell'Attività e riportato in modo puntuale nel relativo DIP aggiuntivo.

Il Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA si rivolge ai soggetti che hanno espresso il bisogno di copertura relativo all'Assistenza e soccorso.



### Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.


## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

## REGIME FISCALE






<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21,25% per la Garanzia Pronto Avvocato;</li> <li>• 10% per l'Assistenza.</li> </ul>
---	--

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**











## MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA - STRUTTURA DEL MODULO E DEFINIZIONI

PAG.

<b>PRESENTAZIONE MODULO</b>	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	3
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato</b>	4
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	4
Art. 1.1 Consulenza legale telefonica	4
Art. 1.2 Ambiti di validità	4
Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia	4
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	5
Art. 2.1 Esclusioni	5
 <b>Dove vale la copertura?</b>	5
Art. 3.1 Validità territoriale	5
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	5
 <b>Che obblighi ho?</b>	5
<b>Quali obblighi ha l'impresa</b>	
Art. 1.1 Come attivare la consulenza	5
Art. 1.2 Esonero di responsabilità	5
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza</b>	6
<b>Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI</b>	6
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	6
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	6
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	6
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	7
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	7



Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	8
Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza	8
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	8
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	8
Art. 1.9 Invio di sorvegliante	8
Art. 1.10 Rientro anticipato	9
Art. 1.11 Trasloco	9
<b>Prevenzione e Assistenza – NORME COMUNI</b>	9
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	9
Art. 2.1 Esclusioni	9
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	10
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	10
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	10
 <b>Dove vale la copertura?</b>	10
Art. 4.1 Estensione territoriale	10
 <b>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</b>	10
Art. 5.1 Scheda Riepilogativa	10
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	10
 <b>Che obblighi ho?</b> <b>Quali obblighi ha l'impresa</b>	11
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	11
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE ASSISTENZA</b>	12
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	12
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	12
 <b>Come posso disdire le Garanzie?</b>	12
Art. 2.1 Disdetta e proroga delle garanzie attivate	12
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	12
 <b>Come posso disdire le Garanzie?</b>	12
Art. 1.1 Recesso in caso di sinistro	12

## PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo **PREVENZIONE E ASSISTENZA** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Pronto Avvocato - consulenza legale telefonica su casistiche e normative specifiche
- Prevenzione e Assistenza - supporto all'Assicurato in situazione di difficoltà

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

### Funzionamento

Le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA possono essere attivate, con pagamento del Premio, **solo in abbinamento alle specifiche Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività cui sono associate e cessano al cessare di queste**. Pertanto, la disattivazione di tali Garanzie comporta anche la contestuale cessazione di eventuali Garanzie a esse connesse attivate con il presente Modulo.


Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

### TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata solo con altri Moduli
<b>Garanzia accessorie</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>Pronto Avvocato</b>		Attivabile con Modulo Protezione dell'Attività.  Sempre attiva con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks/ Incendio e altri eventi Rischi nominati del Modulo Protezione dell'Attività
<b>Prevenzione e Assistenza</b>		
<b>ASSISTENZA AI LOCALI</b> - Invio di un idraulico per interventi di emergenza - Interventi di emergenza per danni da acqua - Invio di un elettricista per interventi di emergenza - Fornitura temporanea di energia elettrica - Invio di un fabbro per interventi di emergenza - Invio di un serrandista in caso di emergenza - Invio di un frigorista per interventi di emergenza - Invio di un vetraio nelle 24 h - Invio di un sorvegliante - Rientro anticipato - Trasloco		Attivabile con Modulo Protezione dell'Attività

### AVVERTENZE



Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:


- **AVVERTENZE**: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto**: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole**: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi**:



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Prestazione o del servizio.

Per la Garanzia **Pronto Avvocato** e per l'attivazione delle Prestazioni e dei servizi previsti dalle Garanzie di **Prevenzione e Assistenza** contattare i numeri:


Numero Verde **800 572 572**  
**+39 02 58 240 565** per chiamate dall'estero



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Azienda</b>	Il luogo situato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
<b>DAS</b>	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede legale in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
<b>Infortunio</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
<b>Malattia</b>	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
<b>Prestazione</b>	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
<b>Ricovero</b>	Permanenza in Istituto di cura per almeno una notte.
<b>Sinistro</b>	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
<b>Struttura Organizzativa</b>	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
<b>Veicolo</b>	Veicolo a uso proprio di proprietà dell'Azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- autovetture;</li> <li>- moto;</li> <li>- autocarri fino a 35 quintali.</li> </ul>



## CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it), Numero da chiamare **800 572 572** (+39 02 58 240 565 dall'estero) - Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su normative vigenti.

#### Art. 1.2 Ambiti di validità

La Garanzia di consulenza legale telefonica opera per:

##### - IMMOBILI (proprietà e conduzione della sede dell'Azienda)

1. danno extracontrattuale causato all'immobile o alle cose in esso contenute da Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile;
5. controversie relative al contratto di locazione dove ha sede l'Azienda.

### DENUNCIA ON-LINE

Su richiesta dell'Assicurato e a seguito di consulenza legale telefonica, DAS fornisce le indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata che consente all'Assicurato, in autonomia, di predisporre la denuncia querela alle Autorità, con una procedura guidata e il supporto di un fornitore specializzato.

### Ci sono limiti di copertura

La denuncia querela on line può essere utilizzata in caso di:

- Furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
- Aggressioni fisiche
- Molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
- Disturbo della quiete pubblica
- Truffe online
- Violazioni dei propri account e-mail o social e profili falsi.


Il servizio è limitato all'assistenza in fase di redazione e al deposito della denuncia querela.

#### Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera:

- a) la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali;
- b) la data del primo evento da cui deriva il diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;



- c) la data della prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- d) la data del primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.
- La Garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle ore 24:00 del giorno di efficacia del contratto.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



### Dove vale la copertura?

#### Art. 3.1 Validità territoriale

La copertura opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa


##### Art. 1.1 Come attivare la consulenza

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero), dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

##### Art. 1.2 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili per:

- l'operato dei consulenti legali,
- l'utilizzo della consulenza fornita o della denuncia querela depositata, in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo dall'Assicurato in conseguenza di tali controversie in quanto proposte dallo stesso Assicurato.



## CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

### PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it](mailto:EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it), in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 58 240 565**.

### Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI



#### Che cosa è assicurato?

#### **Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

In caso di richiesta di intervento per guasto all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento dei locali dell'Azienda la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un idraulico.

#### **Impianto idraulico**

##### **Che cosa è assicurato**

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

##### **Che cosa NON è assicurato**

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione:

- per i casi a) e b) per i Sinistri dovuti a:
  - guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;
  - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
  - rigurgito di fogna;
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.

#### **Impianto di riscaldamento**

##### **Che cosa è assicurato**

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.


##### **Che cosa NON è assicurato**

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

##### **Ci sono limiti di copertura**

I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.



### **Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua**

#### **Che cosa è assicurato**

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'Azienda e del relativo contenuto a seguito di danni causati dallo spargimento di acqua, la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda, personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione**

- per il caso a) per i Sinistri dovuti a:
  - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
  - negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
  - rigurgito di fogna;
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

### **Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

#### **Che cosa è assicurato**

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un elettricista.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:**

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.**

**I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.**

### **Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica**

#### **Che cosa è assicurato**


In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, per la fornitura temporanea di energia elettrica.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:**





- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

#### Ci sono limiti di copertura

Il costo dell'intervento è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

#### Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

##### Che cosa è assicurato

In caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un fabbro.

#### Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza

##### Che cosa è assicurato

In caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un serrandista.

#### Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

##### Che cosa è assicurato

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un frigorista.

#### Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 1.8 Invio di un vetraio nelle 24h

##### Che cosa è assicurato


In caso di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che provocano la rottura delle lastre dei locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un vetraio nelle 24 ore successive alla telefonata, **esclusi sabato, domenica e festivi**.

#### Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 1.9 Invio di sorvegliante



### Che cosa è assicurato

In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza per l'invio di una persona per garantire la sicurezza dei locali assicurati.

### Ci sono limiti di copertura

**I costi del sorvegliante sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.**

#### Art. 1.10 Rientro anticipato

### Che cosa è assicurato

Se titolare in caso di impresa individuale o il responsabile dell'ubicazione produttiva in caso di impresa svolta in forma societaria deve rientrare presso propria Azienda a causa di:

- uno degli eventi previsti dai precedenti articoli
- furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio,

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Se per rientrare più rapidamente l'Assicurato deve abbandonare un Veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il recupero del Veicolo.

### Che cosa NON è assicurato

**La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione solo dopo aver ricevuto adeguata documentazione sulle cause del rientro anticipato.**

### Ci sono limiti di copertura

**La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione quando l'Assicurato si trova a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. Il costo dei biglietti è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.**

#### Art. 1.11 Trasloco

### Che cosa è assicurato

Se a seguito di incendio, esplosione, scoppio, l'Assicurato deve fare un trasloco, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del tuo mobilio fino alla nuova sede o deposito in Italia.

### Ci sono limiti di copertura

**Il costo del trasloco è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

## Prevenzione e Assistenza - NORME COMUNI




### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

**Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati da:**

- dolo dell'Assicurato;
- alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali salvo quanto previsto al punto 6 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo salvo quanto previsto al punto 5 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del sinistro ha i requisiti per il rinnovo;



- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio salvo quanto previsto al punto 4 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
  - g) un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
  - h) abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
  - i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
  - j) partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;
  - k) pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;
  - l) pratica dello sport del paracadutismo;
  - m) pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
  - n) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
  - o) pratica di sport costituenti per te attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito;
  - p) svolgimento di attività con uso od impiego di esplosivi e/o armi da fuoco;
  - q) svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;
  - r) svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;
  - s) svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei
  - t) svolgimento di attività che comportino l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.
- È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Fatte salve le condizioni particolari indicate per ciascuna Prestazione, Generali Italia fornisce le Prestazioni tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

#### Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



### Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.




### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

#### Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO





## Che obblighi ho?

### Quali obblighi ha l'impresa

#### **Art. 1.1 Come attivare l'assistenza**

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:  
**dall'Italia al numero verde 800 572 572**  
**dall'estero al numero +39 02 58 240 565**


Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali<sup>1</sup>. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

<sup>1</sup> GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Quando comincia la copertura e quando finisce?

### **Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie**

Le Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA **possono essere attivate solo** se attivate le specifiche Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività a cui sono rispettivamente connesse. La disattivazione di tali Garanzie comporta pertanto **la contestuale disattivazione** delle Garanzie del Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA alle stesse specificamente connesse .



Come posso disdire le Garanzie?

### **Art. 2.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate**

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

Il Contraente può esercitare direttamente la facoltà di disdetta per la Garanzia Assistenza ai locali.

**Tale facoltà non è invece prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO




Come posso disdire le Garanzie?

### **Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro**

Non è prevista la facoltà di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

Il recesso può essere esercitato solo nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e degli altri Moduli e pertanto **la cessazione a seguito di recesso per Sinistro delle specifiche Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività cui sono rispettivamente connesse determina la cessazione anche delle Garanzie del presente Modulo.**





Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 08.02.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività.

Proteggi i tuoi beni con...

- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai beni a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofici. È possibile scegliere tra la formula Incendio All Risks e la formula Incendio e altri eventi Rischi nominati. In particolare, è possibile proteggersi per danni a locali, macchinari e attrezzature, e adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici;
- IN SOLIDITÀ VERSO TERZI, per proteggere il patrimonio dalla responsabilità civile che può derivare dalla proprietà degli immobili.



Scopri la Protezione dell'attività di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità Civile da proprietà di Fabbricati

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani  
Modulo Protezione Attività

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione per i rischi di danni ai beni, e, in via opzionale, per la responsabilità civile da proprietà di Fabbricati, di proprietari di immobili ceduti in locazione o ad altro titolo a piccole imprese di produzione e artigiani.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

La forma All Risks della copertura Incendio copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da qualsiasi evento, salvo quanto escluso in modo espresso;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite:

- "Impianti di energia rinnovabile"
- "Lastre esterne"

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa a:

- ✓ Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico
- ✓ Fabbricati a uso civile abitazione
- ✓ Effetti domestici

Per completare la copertura, col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono inoltre essere attivate ulteriori Garanzie accessorie, quali:

- ✓ *Ricorso terzi* (copertura di responsabilità civile descritta nel DIP aggiuntivo)
- ✓ *Onorari dei periti e consulenti*
- ✓ *Commercio on-line*
- ✓ *Perdita di affitti*
- ✓ *Beni presso altre ubicazioni estesa*
- ✓ *Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature*
- ✓ *Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature*
- ✓ *Spese di ricerca senza danno materiale diretto*

### EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

- ✓ *Eventi atmosferici (vento e grandine)*
- ✓ *Grandine su fragili*
- ✓ *Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici*
- ✓ *Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati*
- ✓ *Sovraccarico neve*
- ✓ *Sovraccarico neve estesa*

### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

La forma Rischi nominati copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonora, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite:

- "Impianti di energia rinnovabile"
- "Lastre esterne" (nella forma all risks)

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, la copertura può essere estesa a:

- ✓ Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico



## Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Sono esclusi i danni

- ✗ che si verificano in occasione dei seguenti eventi in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto:
  - **insurrezione;**
  - **Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
  - **Maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
  - **inquinamento in genere o contaminazione ambientale;**
  - **trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;**
- ✗ causati da o dovuti ai seguenti eventi:
  - **assestamenti, restringimenti o dilatazioni che non sono conseguenza di altri eventi non esclusi;**
  - **interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione;**
  - **anormale funzionamento di Macchinari non causato da altro evento non escluso e montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;**
  - **deterioramento o logorio che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;**
  - **contaminazione di Merci non causata da altro evento non escluso;**
  - **errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione;**
  - **impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle Merci, vizio di Merci prodotte**

Sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- ✗ che derivano da ordinanze di Autorità;
- ✗ di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- ✗ di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;
- ✗ che derivano da difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto o da eventi per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore;
- ✗ da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi;
- ✗ da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;
- ✗ da o riconducibili a Malattia pandemica o epidemica.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Sono esclusi i danni:

- ✗ da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;
- ✗ che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- ✗ alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;



- ✓ Fabbricati a uso civile abitazione
  - ✓ Effetti domestici
- Per completare la copertura, col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono inoltre essere attivate ulteriori Garanzie accessorie, quali:
- ✓ *Ricorso terzi* (copertura di responsabilità civile descritta nel DIP aggiuntivo)
  - ✓ *Perdita di affitti*
  - ✓ *Beni presso altre ubicazioni estesa*

#### EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

- ✓ *Eventi sociopolitici*
- ✓ *Acqua condotta e altri fluidi condotti*
- ✓ *Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti*
- ✓ *Spese di ricerca senza danno materiale diretto*
- ✓ *Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature*
- ✓ *Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature*
- ✓ *Fenomeno elettrico*

#### EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

- ✓ *Eventi atmosferici (vento e grandine)*
- ✓ *Grandine su fragili*
- ✓ *Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici*
- ✓ *Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati*
- ✓ *Sovraccarico neve*
- ✓ *Sovraccarico neve estesa*

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- ✓ Copre i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:
    - Sisma
    - Alluvione, Inondazione ed Esondazione
    - Frana
- se i beni assicurati si trovano in un'area individuata nei provvedimenti delle autorità competenti

#### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite:

- "Fabbricato"
- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
- "Terreni"

In aggiunta, se presente anche la sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati, la copertura può inoltre essere estesa alla Partita:

- "Rimanenze" ("Arredamento" – "Merci")

- ✓ Sono coperte anche le spese di:
  - riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building);
- ✓ Se attiva anche la sezione Incendio All Risks o la sezione Incendio e altri eventi Rischi nominati, sono inoltre coperte anche le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.
- ✓ Per i Terreni sono coperte solo le spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.
- ✓ Per completare la copertura, col pagamento di un Premio aggiuntivo, può essere attivata la Garanzia accessoria *Allagamento e bombe d'acqua*

In caso di Sinistro sulle Garanzie della sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati e, se attiva una di tali sezioni, anche in caso di Sinistro sulle Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici, l'Assicurato si può avvalere del programma "Pronto Intervento" del gruppo per e beneficiare di servizi di salvataggio e risanamento e di assistenza operativa alle attività danneggiate

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di proprietario dei Fabbricati indicati nella Scheda Riepilogativa in cui è esercitata da altri un'attività produttiva o artigianale e relative attività accessorie.
- ✓ Sono compresi con specifici limiti:
  - danni da interruzione e sospensione di attività;
  - committenza lavori;
  - danni subiti da coloro che occupano i locali.

**Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle somme assicurate e dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.**

- ✗ che si verificano in conseguenza di un'insurrezione;
- ✗ da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o di altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- La Garanzia non opera se:
- ✗ i Fabbricati sono in costruzione o sono già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;
  - ✗ i Fabbricati sono gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o sono costruiti in carenza di autorizzazioni;
  - ✗ i beni immobili assicurati non sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia;
  - ✗ i beni assicurati non sono conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche o il cui utilizzo è stato sospeso o vietato da provvedimenti di Autorità;
- Sono esclusi i danni:
- ✗ conseguenza dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  - ✗ conseguenza di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
  - ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione.
  - ✗ di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;
  - ✗ da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
  - ✗ conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

- Non sono considerati terzi:
- ✗ i dipendenti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e le persone che, a prescindere dal rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza diretta della partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e le relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto per la committenza di lavori;
  - ✗ quando l'Assicurato è una persona fisica:
    - l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
    - le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
  - ✗ quando l'Assicurato non è una persona fisica:
    - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
    - le società controllanti, controllate o collegate.

- Sono esclusi i danni che derivano da:
- ✗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o esplosivi;
  - ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
  - ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
  - ✗ circolazione;
  - ✗ Furto;
  - ✗ umidità, stitilicidio e insalubrità dei Locali;
  - ✗ impiego di macchinari o impianti da persona non abilitata;
  - ✗ attività svolte da coloro che occupano i Locali;
  - ✗ Atto Cyber e Incidente Cyber
  - ✗ inquinamento, interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti suscettibili di sfruttamento.

- Sono inoltre esclusi i danni:
- ✗ a cose movimentate con gli impianti al servizio dei Locali;
  - ✗ a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio e a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
  - ✗ a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
  - ✗ dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte.



#### Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda Riepilogativa sono riportati limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura. Esclusioni e altri limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



## Dove vale la copertura?

La copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (per esempio sulle caratteristiche costruttive dei Fabbricati) e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie
- In caso di Sinistro con danni ai beni:
  - fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti
  - avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza e nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta
  - su richiesta di Generali Italia, denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia
  - conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno
- In caso di Sinistro relativo alla responsabilità civile (*Garanzie Ricorso terzi e Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato*):
  - presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;
  - dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
  - fornire le informazioni e tutte le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



## Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del Premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale.

Per il presente Modulo, si precisa che, in caso di recesso da parte del Contraente o di Generali Italia dalle Garanzie Eventi atmosferici, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofici iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni.

Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofici hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio.

In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica delle condizioni di Premio della Garanzia *Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato* per la quale il Contraente ha comunicato un aumento del parametro per il conteggio del Premio (valore del Fabbricato) oltre il limite previsto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, la Garanzia cessa alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

Vale quanto indicato per tutte le Garanzie nel DIP del Modulo Generale.

Con riferimento al recesso per Sinistro si precisa che:

- a seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia e, se sottoscrive il contratto in qualità di consumatore, anche il Contraente, può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro nei termini indicati nel DIP del Modulo Generale e con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie
- la cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.

Il Contraente e Generali Italia possono inoltre recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 giorni.

Il Contraente e Generali Italia, se previsto per specifiche Garanzie, possono

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità Civile da proprietà di Fabbricati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione dell'Attività

data di realizzazione: 08.02.2025



## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A.**, società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti delle somme assicurate, dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

Sono previste le seguenti **OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO**:

- SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS
  - Esclusione danni da Eventi sociopolitici
  - Esclusione danni da Fenomeno elettrico
  - Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo

A integrazione di quanto indicato nel DIP, sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**:

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI
  - Ricorso terzi: copre le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a termini di legge per Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile che ha colpito i beni assicurati e i relativi danni da interruzioni o sospensioni di attività.
  - Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
  - Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi
  - Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili



### Che cosa NON è assicurato?

Sono previste specifiche esclusioni per le singole Partite e Garanzie

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

"Lastre esterne"	Sono esclusi i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e le rigature.
Ricorso terzi	<p>Non sono considerati terzi:</p> <p>a) quando l'Assicurato è una persona fisica:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;</li><li>le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge, genitori e figli;</li></ol> <p>b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a), punti 1. e 2.;</li><li>le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori.</li></ul> <p>Sono esclusi i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo e da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.</p>

<i>Spese di ricerca senza danno materiale e diretto</i>	Sono escluse le spese di ricerca che derivano da: infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro; gelo a tubazioni o condutture interrato o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.
<i>Perdita di affitti</i>	Sono esclusi i danni da o riconducibili a Malattia pandemica o epidemica.
EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI	
<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	Sono esclusi i danni a : Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggiosi, balconi o terrazze; tende esterne, tensostrutture, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne; impianti che si trovano all'aperto non fissati in modo stabile per uso o destinazione; impianti fotovoltaici e solari termici; impianti all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e ai beni posti sotto gli stessi, ai beni all'aperto in genere; lastre di fibrocemento e a manufatti di materia plastica per effetto della grandine. Sono inoltre esclusi i danni da: stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.
<i>Sovraccarico neve</i>	Sono esclusi i danni: da gelo, valanghe o slavine; che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; di deformazione permanente alle strutture portanti in legno; a tende, insegne e simili, installazioni esterne, Fabbricati o case in legno o in plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici e quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato; di rottura e deformazione delle grondaie; di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

<i>Eventi sociopolitici</i>	Sono esclusi i danni: provocati da persone che occupano i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi di qualsiasi genere; che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni per ordine di Autorità o in occasione di serrata.
<i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i>	Sono esclusi i danni da: umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura; rottura di tubazioni per gelo se interrato o installate all'esterno o, se installate all'interno, senza idoneo sistema di protezione anticongelamento o senza impianti di riscaldamento o con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.
<i>Fenomeno elettrico</i>	Sono esclusi i danni: alle Macchine elettroniche; da usura o da carenza di manutenzione; che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi; dovuti a difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere il fornitore; ai mezzi di trasporto iscritti al PRA.

• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS

<i>Danni da traboccamento d'acqua e altri fluidi e rigurgito fognature</i>	Sono esclusi i danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione dei veicoli su gomma.
--	--

• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Garanzia base <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i>	
Danni da Sisma	Sono esclusi i danni: da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
Danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Sono esclusi i danni: da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; da variazione della falda freatica, Frane, cedimento o smottamento del terreno; da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; alle Rimanenze poste all'aperto, alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento o in locali interrati o seminterrati.
Danni da Frana	Sono esclusi i danni: da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note.
<b>Sono sempre esclusi: i beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali in genere, cave, miniere, giacimenti; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati; ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; aeromobili e natanti; enti off shore.</b>	
Garanzia accessoria <i>Allagamento e Bombe d'acqua</i>	
oltre ai danni esclusi per Alluvione, Inondazione ed Esondazione, non comprende i danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.	

 **Ci sono limiti di copertura?**

Per le Garanzie In Solidità – Danni ai beni sono sempre esclusi i danni indiretti (per esempio per mancato godimento del bene o per minor reddito); tali rischi possono essere in parte ricompresi con la Garanzia Perdita affitti, accessoria alle Garanzie Incendio All Risk/Incendio e altri eventi Rischi nominati.

• SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS

**DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA SU EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI E CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE**

DELIMITAZIONI SUGLI EVENTI SOCIOPOLITICI	
Danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi	la copertura non opera per i danni da: interruzione di processi di lavorazione; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; alterazione di prodotti che conseguono alla sospensione del lavoro; alterazione o omissione di controlli o manovre

Danni materiali accaduti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati	<b>se l'occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e caduta aeromobili</b>
<b>DELIMITAZIONI ACQUA CONDOTTA E ALTRI FLUIDI CONDOTTI</b>	
Danni materiali causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta e altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti che esistono nei Fabbricati che contengono i beni assicurati	<b>La copertura non opera per i danni: causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature</b>
<b>DELIMITAZIONI SUI DANNI DA GELO</b>	
Danni materiali e causati in modo diretto da gelo	<b>Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro</b>
<b>DELIMITAZIONI SUI DANNI DA FENOMENO ELETTRICO</b>	
Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica)	<b>la copertura non opera per i danni: alle Macchine elettroniche e alle Merci; causati da usura o carenza di manutenzione; che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto; dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico</b>
<b>DELIMITAZIONI SUI DANNI DI CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE DI FABBRICATI E MACCHINARI</b>	
<b>La copertura non opera se sono causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione</b>	

### SCOPERTI E FRANCHIGIE

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Attività non in regola con le norme per la prevenzione incendi	<b>Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro</b>
Mancato invio a Generali Italia del "Permesso di Fuoco"	<b>Scoperto 10% - eventuale minimo pari al minimo di Scoperto/Franchigia previsto per tipologia di danno</b>
Eventi sociopolitici	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
Acqua condotta e altri fluidi condotti	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti	<b>Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature (forma All Risks) - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (forma Rischi nominati)</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito di fognature</i>	<b>Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Spese di ricerca senza danno materiale e diretto</i>	<b>Franchigia di 500,00 euro</b>
Fenomeno elettrico	<b>Scoperti e minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<b>EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI</b>	
<i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Grandine su fragili</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
<i>Sovraccarico neve e Sovraccarico neve estesa</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>

- SEZIONI IN SOLIDITÀ – INCENDIO ALL RISKS

Furto e Rapina commessi su portavalori	<b>Scoperto 20%</b>
Danni da gelo	<b>Scoperti e minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>
Danni di crollo e collasso strutturale	<b>Scoperto 10% minimo 300,00 euro – massimo 1.000,00 euro</b>
Danni per errori di manovra e movimentazione	<b>Franchigia di 1.000,00 euro</b>
Danni da ogni altra causa	<b>Franchigia di 300,00 o 1.000,00 euro (non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione, Scoppio)</b>

- SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Danni da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione e Frana	<b>Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa (non superiore al 15%)</b>
<i>Allagamento e Bombe d'acqua</i>	<b>Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa</b>

- SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Danni a cose	<b>Franchigia di 150,00 euro per Sinistro e danneggiato</b>
Committenza lavori	<b>Franchigia di 3.000,00 euro per lavoratore infortunato</b>

**Per tutte le sezioni, le ulteriori Garanzie accessorie, se attivate, possono prevedere ulteriori Scoperti o Franchigie.**



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto:

- ai soggetti (Persone Fisiche, Imprese) proprietari di un immobile ceduto a qualsiasi titolo per lo svolgimento di un'attività economica di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:
  - il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risk o Incendio e altri eventi Rischi Nominati) e le garanzie accessorie della sezione In Solidità Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici;
  - il bisogno e di Assistenza e soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza;
  - il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie della sezione In Solidità verso terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato.



## Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.


## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>All'IVASS</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle Garanzie delle sezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks</li> <li>- In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati</li> <li>- In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici</li> </ul> si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: <a href="mailto:cattolica@pec.generaligroup.com">cattolica@pec.generaligroup.com</a> . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere vale quanto indicato nel DIP aggiuntivo del Modulo Generale.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per tutte le Garanzie.</li> </ul>
---	--

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE ATTIVITÀ INDICATE NELL'AVVERTENZA DEL MODULO GENERALE.**



## MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

PRESENTAZIONE MODULO

1

**CONDIZIONI SPECIFICHE**

7

**CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ALL RISKS**

17



*Che cosa è assicurato? Garanzia base*

17

Art. 1.1 Rischi Assicurati

17

Art. 1.2 Beni Assicurati

18



*Che cosa NON è assicurato?*

21

Art. 2.1 Esclusioni

21



*Ci sono limiti di copertura?*

22

Art. 3.1 Limiti di copertura

22

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

22

Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici

23

Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti

23

Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo

24

Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico

24

Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale











24

Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione





24







Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa


25

Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni	25
 <i>Dove vale la copertura?</i>	25
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	25
<b>Con quali condizioni operative assicuriamo</b>	25
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	25
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	26
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	27
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	27
Art. 6.1 Garanzie accessorie	27
<b>IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI</b>	31
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	34
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni ai Beni – Eventi Atmosferici	34
Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici	34
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	34
Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	34
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI</b>	35
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	35
Art. 1.1 Rischi assicurati	35
Art. 1.2 Beni Assicurati	36
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	38
Art. 2.1 Esclusioni	38
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	39
Art. 3.1 Limiti di copertura	39
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	39
 <i>Dove vale la copertura?</i>	40
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	40
<b>Con quali condizioni operative assicuriamo</b>	40
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	40
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	41
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	42
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	42
Art. 7.1 Garanzie accessorie	42
<b>IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI ATMOSFERICI</b>	48
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	51
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie in Solidità - Danni ai beni – Eventi naturali - Eventi Atmosferici	51
Art. 7.2 Facoltà di recesso – Garanzie Eventi Atmosferici	51



	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	51
	Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	51
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>		52
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	52
	Art. 1.1 Rischi assicurati	52
	Art. 1.2 Beni Assicurati	54
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	55
	Art. 2.1 Esclusioni	55
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	56
	Art. 3.1 Limiti di copertura	56
	Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	57
	Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	57
	<i>Dove vale la copertura?</i>	57
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	57
	<i>Che obblighi ho?</i>	57
	Art. 5.1 Diritto d'ispezione	57
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	57
	Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	58
	Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	58
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	58
	Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	58
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</b>		59
	<i>Che cosa è assicurato?</i>	59
	Art. 1.1 Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato	59
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	61
	Art. 2.1 Persone non considerate terzi	60
	Art. 2.2 Esclusioni	61
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	61
	Art. 3.1 Franchigia per danni a cose	61
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	61
	Art. 4.1 Adeguamento del Premio della Garanzia RC della Proprietà del Fabbricato in caso di aumento del valore del Fabbricato	61
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	62
	Art. 5.1 Scheda Riepilogativa	62

<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>	63
 <i>Che obblighi ho?</i>	63
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	63
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	63
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	63
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	63
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	63
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	64
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	64
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	64
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE</b>	65
<b>IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS</b>	65
<b>IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI</b>	65
 <i>Che obblighi ho?</i>	65
Premessa	65
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	65
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	66
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	67
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	67
Art. 1.5 Mandato dei periti	67
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	67
Art. 1.7 Determinazione del danno	68
Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale	69
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	70
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	70
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	71
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	71
<b>IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>	72
 <i>Che obblighi ho?</i>	72
<i>Programma di Pronto Intervento Gruppo per</i>	72
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	72
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	72
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	72
Art. 1.4 Mandato dei periti	73
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	73
Art. 1.6 Determinazione del danno	73
Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale	74
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	75
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	75

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	76
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	76
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</b>	77
 <i>Che obblighi ho?</i>	77
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	77
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	77
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	77
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	77
Art. 1.4 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	78

## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni, nelle due formule alternative che seguono:

### FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

- Incendio All Risks
- Eventi Naturali – Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici

### FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

- Incendio e altri eventi Rischi nominati
- Eventi straordinari e impianti
- Eventi Naturali – Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici

- In solidità verso terzi – Garanzia Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni del Modulo Protezione dell'Attività, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

## Funzionamento

**Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:**

- In Solidità - Danni ai beni – Incendio All Risks
- In Solidità - Danni ai beni – Incendio e altri eventi Rischi nominati
- In Solidità - Danni ai beni – Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio. La copertura è prestata in base all'attività esercitata e dichiarata dal Contraente nella Scheda Riepilogativa.**

## TABELLA DELLE GARANZIE

<b>Garanzia base</b>	Garanzia principale che può essere attivata da sola
<b>Garanzia accessoria</b>	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
<b>Condizioni di attivazione</b>	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

## FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Incendio All Risks:</b> Partita "Fabbricato"</li> <li>- <b>Rovina Ascensori e montacarichi</b></li> <li>- <b>Colpa grave</b></li> <li>- <b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b></li> </ul>		
<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>		Attiva con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato"
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		



	<b>Incendio All Risks:</b> sono attivabili le Partite: - “Macchinario-attrezzatura- arredamento” - “Lastre esterne” - “Impianti di energia rinnovabile”	Attivabili in modo indipendente con Partita “Fabbricato”
	<b>Ricorso terzi</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
- <b>Furto e Rapina commessi su portavalori</b> - <b>Valori e Preziosi</b> - <b>Archivi e supporti informatici</b> - <b>Modelli e stampi</b> - <b>Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre</b> - <b>Trasloco dei beni assicurati</b>		Attive con <i>Incendio All Risks</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	- <b>Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi</b> - <b>Mezzi di trasporto iscritti al PRA</b> - <b>Effetti domestici</b> - <b>Beni presso altre ubicazioni estesa</b>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio All Risks</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	- <b>Onorari dei periti e consulenti</b> - <b>Fabbricati a uso civile abitazione</b>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Fabbricato”
	<b>Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività allegato al Modulo Generale
	<b>Perdita di affitti</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Fabbricato”, se il Fabbricato è locato a terzi
	<b>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Incendio All Risks</i></li> <li>• Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i></li> </ul>
	<b>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i></li> <li>• Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i></li> </ul>
	<b>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Fabbricato”.</li> <li>• Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i></li> </ul>
<b>OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO</b>		
	<b>Esclusione danni da Eventi sociopolitici</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Esclusione danni da Fenomeno elettrico</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>



	<b>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivabile con <i>Incendio All Risks</i></li> <li>• Incompatibile con:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i></li> <li>- <i>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i></li> <li>- <i>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</i></li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

## IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI –EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	<b>Eventi atmosferici (vento e grandine)</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<b>Grandine su fragili</b>	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	<b>Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici</b>	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- <b>Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati</b> - <b>Sovraccarico neve</b>	Attivabili con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	<b>Sovraccarico neve estesa</b>	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>

## IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

<b>Calamità naturali ed eventi catastrofici</b> sono attivabili in modo indipendente le Partite: - "Fabbricato" - "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - "Terreni" per i rischi: - <b>Sisma</b> - <b>Alluvione, Inondazione, Esondazione</b> - <b>Frana</b>		
<b>Beni presso altre ubicazioni</b>		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Fabbricato"
<b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata la sezione In Solidità – Danni ai beni - <i>Incendio All Risks</i>
<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In Solidità – Danni ai beni - <i>Incendio All Risks</i>

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	<b>Calamità naturali ed eventi catastrofici</b> Partita "Rimanenze" (per tale Partita, se attivata, è attiva anche la <i>Garanzia Beni presso altre ubicazioni</i> )	Attivabile con le Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e con <i>Incendio All risks</i>
	<b>Allagamento e Bombe d'acqua</b>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> e <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>

## IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO



	<p><b>Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato</b> compresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danni da interruzione di attività</li> <li>- Committenza lavori</li> <li>- Danni subiti da coloro che occupano i Locali</li> </ul>	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
--	--	--

## FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI</b>		
<p><b>Incendio e altri eventi Rischi nominati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partita “Fabbricato”</li> <li>- <b>Colpa grave</b></li> <li>- <b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b></li> </ul>		
<p><b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b></p>		Attiva con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Fabbricato”
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<p>sono attivabili le Partite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Macchinario - attrezzatura-arredamento”</li> <li>- “Lastre esterne”</li> <li>- “Impianti di energia rinnovabile</li> </ul>	Attivabili in modo indipendente con Partita “Fabbricato”
	<b>Ricorso terzi</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Archivi e supporti informatici</b></li> <li>- <b>Modelli e stampi</b></li> <li>- <b>Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre</b></li> <li>- <b>Trasloco dei beni assicurati</b></li> </ul>		Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi</b></li> <li>- <b>Mezzi di trasporto iscritti al PRA</b></li> <li>- <b>Effetti domestici</b></li> <li>- <b>Beni presso altre ubicazioni estesa</b></li> </ul>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partite “Fabbricato” e “Macchinario -attrezzatura - arredamento”
	- <b>Fabbricati a uso civile abitazione</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Fabbricato”
	<b>Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività allegato al Modulo Generale
<b>IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI</b>		
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eventi sociopolitici</b></li> <li>- <b>Acqua condotta e altri fluidi condotti</b></li> <li>- <b>Fenomeno elettrico</b></li> </ul>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</b>	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita “Fabbricato”
	<b>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</b>	Attivabile con <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i>



	<b>Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</b>	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i>
	<b>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</b>	Attiva se attivate entrambe le Garanzie accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo: - <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i> - <i>Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i>
	<b>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</b>	Attivabile se attivata <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"

### IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	<b>Eventi atmosferici (vento e grandine)</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Grandine su fragili</b>	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i> - Partita "Fabbricato"
	<b>Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici</b>	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- <b>Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati</b> - <b>Sovraccarico neve</b>	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	<b>Sovraccarico neve estesa</b>	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>

### IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

<b>Calamità naturali ed eventi catastrofici</b> sono attivabili in modo indipendente le Partite: - "Fabbricato" - "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" - "Terreni" per i rischi: • Sisma • Alluvione, Inondazione, Esondazione • Frana		
<b>Beni presso altre ubicazioni</b>		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
<b>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Fabbricato"
<b>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata la sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
<b>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</b>		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

	<b>Calamità naturali ed eventi catastrofici</b> Partita "Rimanenze" (per tale Partita è attiva anche la Garanzia Beni presso altre ubicazioni)	Attivabile con le Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<b>Allagamento e Bombe d'acqua</b>	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati e Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>

### IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO






**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

	<b>Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato</b> Compresi anche: - Danni da interruzione di attività - Committenza lavori - Danni subiti da coloro che occupano i Locali	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
--	---	---

**AVVERTENZE**

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**

 Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti::

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o dall'App MyCattolica.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

### DEFINIZIONI SPECIFICHE

#### IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

<b>Addetti</b>	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione ed Esondazione</b>	Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, da qualunque causa provocata anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Archivi</b>	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. <b>Sono esclusi gli Archivi Informatici.</b>
<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Atto Cyber</b>	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
<b>Bomba d'acqua</b>	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
<b>Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Confidenzialità</b>	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
<b>Costruzioni in bioedilizia</b>	Costruzione edile con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, che hanno anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante;</li> <li>• solai e struttura portante del Tetto anche in legno o in altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.</li> </ul>
<b>Danni corporali</b>	Morte o lesioni personali.
<b>Danni diretti</b>	Danno direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Dati informatici</b>	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
<b>Disaster Recovery</b>	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.



<b>Disponibilità</b>	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui queste sono necessarie. Tale possibilità è riferibile anche ai Dati informatici, alle informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
<b>Doloso</b>	Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
<b>Esplosivi</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	Il complesso delle opere edili ( <b>escluso il valore dell'area</b> ) compresi: • fissi e gli infissi; • impianti fissi al servizio del fabbricato; • gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; • le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; • le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; • le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. <b>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b> • <b>Macchinario – Attrezzatura - Arredamento</b> • <b>Impianti di energia rinnovabile</b>
<b>Fenomeno elettrico</b>	La manifestazione dei seguenti eventi: - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto che di norma funzionano a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; - sovratensione: improvviso innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Guerra</b>	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
<b>Guerra informatica</b>	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
<b>Hardware</b>	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. <b>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b>



<b>Impianti fissi al servizio del Fabbricato</b>	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrici;</li> <li>• igienico-sanitari;</li> <li>• di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>• a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali;</li> <li>• ascensori, montacarichi;</li> <li>• elettrici;</li> <li>• di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).</li> </ul> <p><b>Sono esclusi gli Impianti di energia rinnovabile.</b></p>
<b>Impianti di energia rinnovabile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impianto fotovoltaico</b></li> <li>• <b>Impianto solare termico</b></li> <li>• <b>Impianto di cogenerazione con recupero dei fumi</b></li> </ul>	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e di ogni altro componente strettamente connesso all'impianto. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine. Sono comprese le batterie di accumulo.</p> <p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.</p> <p>Unico impianto per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Sono compresi solo gli impianti che utilizzano come fonte primaria combustibili fossili o organici non fossili e che recuperano l'energia sprigionata dalla combustione solo attraverso il riutilizzo dei fumi prodotti dalla combustione stessa.</p> <p><b>Per tutti i tipi di impianto previsti sono comprese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate;</li> <li>• le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti.</li> </ul> <p>Quanto sopra ovunque posti secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.</p>
<b>Implosione</b>	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
<b>Incendio</b>	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<b>Incidente Cyber</b>	<p>Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico;</p> <p>Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.</p>
<b>Incombustibili</b>	<p>Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p> <p>Sono considerati convenzionalmente incombustibili i pannelli sandwich certificati MF Approved.</p>
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	<p>La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.</p>
<b>Infiammabili</b>	<p>I gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano;</p> <p>Le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali, per esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</p>
<b>Integrità</b>	<p>Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protetti nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.</p>



<b>Internet</b>	Rete a accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
<b>Lastre esterne</b>	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce che non costituiscono insegna.
<b>Lastre interne</b>	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono comprese le fonti di luce che non costituiscono insegna.
<b>Legno lamellare</b>	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione) e successivamente incollate a caldo tra loro. Sono convenzionalmente considerati Incombustibili.
<b>Macchinario – Attrezzatura – Arredamento</b>	<p>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento e impianti che non rientrano nelle definizioni di Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile, serbatoi e silos non in muratura, Macchine elettroniche.</p> <p>Sono inoltre compresi, <b>se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme;</li> <li>- tappezzerie, rivestimenti, serramenti.</li> </ul> <p><b>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivi</li> <li>• Archivio Informatico</li> <li>• Supporto di dati</li> <li>• Modelli e stampi</li> <li>• Oggetti personali</li> <li>• Valori</li> </ul>
<b>Macchine elettroniche</b>	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata.</p> <p>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</p> <p><b>Sono esclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari), impianti di allarme e segnalazione (per esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo);</b></li> <li>- <b>beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b></li> </ul>
<b>Macchine elettroniche Portatili</b>	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
<b>Malattia pandemica o epidemica</b>	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).



<b>Malware</b>	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
<b>Massimale</b>	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro o a ciascun danneggiato e a ciascuna annualità assicurativa, secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
<b>Merci</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione beni mobili non prodotti destinati alla vendita. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali che sono già stati versati.
<b>Modelli e stampi</b>	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
<b>Natanti e imbarcazioni</b>	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi
<b>Oggetti personali</b>	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona e oggetti personali in genere. <b>Non sono compresi Preziosi, Valori e veicoli a motore.</b>
<b>Pannello sandwich</b>	Pannello composto da una struttura metallica esterna che racchiude e contiene al suo interno altro materiale isolante.
<b>Partita</b>	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
<b>Perdita occulta di acqua</b>	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
<b>Preziosi</b>	Oggetti d'oro o di platino o montati su tali metalli; pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni, il tutto per esclusivo uso personale.
<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Scoppio</b>	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Sistema Informatico Sistema IT</b>	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. <b>Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.</b>
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Supporto/ Dati</b>	<b>Supporto di</b> Materiale fisso e intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.



<b>Terrorismo</b>	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<b>Tetto:</b> il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
	<b>Copertura:</b> il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti
	<b>Solai:</b> il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Virus</b>	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti.</li> </ul> È parificato a Virus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso);</li> </ul> qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione ed Esondazione</b>	Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, che derivano da eventi atmosferici naturali, che interessano l'area in cui si trovano i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
<b>Archivi</b>	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. <b>Sono esclusi gli Archivi informatici.</b>
<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Arredamento</b>	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali. Sono inoltre compresi, <b>se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti;</li> <li>• serramenti;</li> <li>• impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento;</li> <li>• ascensori e montacarichi;</li> <li>• impianti elettrici, impianti d'allarme.</li> </ul>



<b>Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura</b>	<p>Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e silii non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili <b>se installati a terra o comunque non sul Fabbricato</b>.</p> <p>Sono comprese le Macchine Elettroniche.</p> <p>I veicoli iscritti al PRA sono compresi <b>solo se</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rientrano nella classificazione dell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile alla voce B-II punti 2 o 3</li> <li>• e non sono già assicurati con altra polizza assicurativa per i medesimi rischi di cui alla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.</li> </ul> <p><b>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivi</b></li> <li>• <b>Archivi informatici</b></li> <li>• <b>Valori</b></li> </ul>
<b>Bomba d'acqua</b>	<p>Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.</p>
<b>Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)</b>	<p>Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<b>Danni diretti</b>	<p>Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.</p>
<b>Danni Materiali</b>	<p>Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.</p>
<b>Dati</b>	<p>Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.</p>
<b>Esploidenti</b>	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione;</li> <li>- per azione meccanica o termica esplodono;</li> </ul> <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.</p>
<b>Esplosione</b>	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.</p>
<b>Fabbricato</b>	<p>Il complesso delle opere edili (<b>escluso il valore dell'area</b>) compresi i fissi e gli infissi, e le opere di fondazione o interrate nonché gli Impianti fissi al servizio del fabbricato.</p> <p>Sono inoltre compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico;</li> <li>• le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti;</li> <li>• le recinzioni i cancelli;</li> <li>• le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune.</li> </ul> <p><b>Sono esclusi i fabbricati in costruzione già assicurati con altra polizza assicurativa per gli stessi rischi di cui alla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.</b></p> <p><b>È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura</b></li> <li>• <b>Terreni</b></li> </ul>
<b>Frana</b>	<p>Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p>
<b>Franchigia</b>	<p>Importo fisso convenuto nella Scheda Riepilogativa, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'Indennizzo in caso di Sinistro.</p>
<b>Furto</b>	<p>Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.</p>





<b>Hardware</b>	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p><b>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b></p>
<b>Impianti fissi al servizio del Fabbricato</b>	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrici;</li> <li>• igienico-sanitari;</li> <li>• di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>• a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali;</li> <li>• ascensori, montacarichi;</li> <li>• elettrici;</li> <li>• di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).</li> </ul> <p>Sono compresi gli Impianti di energie rinnovabili <b>se montati sul Tetto o su altre parti del Fabbricato.</b></p>
<b>Impianti di energie rinnovabili</b>	<p>Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.</p>
<b>Implosione</b>	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
<b>Incendio</b>	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<b>Internet</b>	<p>Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>
<b>Macchine elettroniche</b>	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata.</p> <p>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</p> <p><b>Sono esclusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari);</b></li> <li>• <b>beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita;</b></li> <li>• <b>giochi elettronici.</b></li> </ul>
<b>Macchine elettroniche Portatili</b>	<p>Macchine elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.</p>
<b>Malattia pandemica o epidemica</b>	<p>Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).</p>
<b>Massimale</b>	<p>Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro.</p>
<b>Merci</b>	<p>Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.</p>
<b>Natanti e imbarcazioni</b>	<p>Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.</p>



<b>Partita</b>	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Scoperto</b>	Importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
<b>Scoppio</b>	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Struttura Antisismica</b>	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
<b>Struttura in Bioedilizia</b>	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
<b>Struttura in acciaio</b>	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
<b>Struttura in legno</b>	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità e robustezza.
<b>Strutture in muratura o altro</b>	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
<b>Struttura in cemento armato</b>	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato se l'area coperta da tale porzione non supera 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso;</li> <li>- le armature del Tetto in legno.</li> </ul>
<b>Supporto/Supporto di dati</b>	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
<b>Terreno</b>	I Terreni contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
<b>Terrorismo</b>	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tipo costruzione</b>	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<b>Tetto:</b> il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);



	<p><b>Copertura:</b> il complesso degli elementi del tetto, <b>escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</b></p> <p><b>Solai:</b> il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b></p>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Virus</b>	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti.</li> </ul> <p>È parificato a Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso);</li> <li>• qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</li> </ul>



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi Assicurati

##### Danni materiali e diretti

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, da qualunque causa è determinato, **salvo quanto in seguito escluso**.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli causati in maniera non sconsigliata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

##### Danni consequenziali

Generali Italia indennizza anche i danni da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi,

**se sono conseguenza di eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa** che hanno colpito i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale.

##### Rovina Ascensori e montacarichi

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

##### Furto e Rapina commessi su portavalori

Se assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, l'assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti che derivano all'Assicurato da:

- Furto di Valori in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto degli stessi;
- Furto con destrezza di Valori, se la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- Furto di Valori se vengono strappati di mano o di dosso alla persona che ha gli stessi;
- Rapina di Valori;

commessi, al di fuori dei locali, sull'Assicurato, i suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori o clienti, a uffici che hanno relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

##### **Ci sono limiti di copertura**

###### **La copertura opera:**

- **fino a concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.**
- **con detrazione di un importo pari al 20% dell'ammontare del danno, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti e Franchigie previsti nella Scheda Riepilogativa.**

###### **Dove vale la copertura**

La copertura opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

##### Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge<sup>1</sup>.

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.**



Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

**Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro.** Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

### Come opera la copertura

#### PERMESSO DI FUOCO

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per eseguire i lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
  - contenitori con liquidi infiammabili;
  - polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;
- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata, i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore, il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

#### Ci sono limiti di copertura

**In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure sopra riportate, la copertura opera con uno Scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.**

#### Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Fabbricato"**
- **"Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"**
- **"Impianti di energia rinnovabile"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**, in base al **"costo di ricostruzione a nuovo"**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il **Fabbricato**, in base al **"Valore allo stato d'uso"**, escluso soltanto il valore dell'area, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso"**;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **"Valore allo stato d'uso"**, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso"**;



- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”:

- le **Macchine elettroniche**, se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;
- i **beni in leasing**, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti.

Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Sono esclusi gli impianti di energia rinnovabile diversi da quelli indicati nella relativa Definizione.

Sono esclusi trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio.

#### Ci sono limiti di copertura

- Valori fino a un limite di 2.500,00 euro;
- Archivi e Supporti di Dati, fino a un limite di 5.000,00 euro;
- per le batterie di accumulo fino a un limite di 5.000,00 euro;
- Modelli e stampi, fino a un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.

#### Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



**AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

#### Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

##### Che cosa è assicurato

L'assicurazione delle Partite “**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**”, se attivate, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in Polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

##### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

##### Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.



### **Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?**

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto**



#### **Esempio**

- Somma assicurata per la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 10.000,00 euro
  - Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 20.000,00 euro
  - Danno ai Macchinari presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro
- Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" è di 20.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per i Macchinari presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 1.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 500,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (10.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

## **Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile**

### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

### **Come opera la copertura**

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata

### **Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?**

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.



#### **Esempio**

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro  
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro  
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro  
Indennizzo totale: euro 105.000,00 (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

## **Ci sono limiti di copertura**

**La Garanzia opera fino alla concorrenza del:**

- 30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95<sup>2</sup> e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

## **Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)**

### **Che cosa è assicurato**

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa,



fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.**

#### **Trasloco dei beni assicurati**

##### **Che cosa è assicurato**

In caso di trasloco dei beni assicurati con la Partita "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

##### **Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.**

##### **Ci sono limiti di copertura**

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

<sup>1</sup> A parziale deroga dell'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) del Codice civile.

<sup>2</sup> In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.



#### **Che cosa NON è assicurato?**

##### **Art. 2.1 Esclusioni**

**Generali Italia non indennizza i seguenti danni:**

##### **1. Danni che si verificano in occasione dei seguenti eventi:**

- 1.1 **insurrezione;**
- 1.2 **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 1.3 **Maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- 1.4 **Mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- 1.5 **Inquinamento in genere o contaminazione ambientale;**
- 1.6 **Trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale.**

La copertura **opera** per i danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate subiti dai beni assicurati anche in occasione degli eventi sopra elencati **se il Contraente/Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.**

##### **2. Danni causati da o dovuti ai seguenti eventi:**

- 2.1. **Assestamenti, restringimenti o dilatazioni; tali danni sono compresi se sono conseguenza di altro evento non escluso;**
- 2.2. **Anormale funzionamento di Macchinari; tali danni sono in copertura se l'anormale funzionamento di Macchinari è causato da altro evento non escluso;**
- 2.3. **Montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;**
- 2.4. **Deterioramento o logorio se sono conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da mancata o anormale manutenzione, da incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, da stillicidio, siccità, animali, insetti o vegetali in genere, da perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;**
- 2.5. **Errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione.**

Se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

##### **3. Danni:**

- 3.1. **causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- 3.2. **che derivano da ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;**
- 3.3. **di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**





- 3.4. di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;  
3.5. che derivano da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipula del contratto;  
3.6. che derivano da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;  
3.7. da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:

- interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse;
- indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare danno materiale e diretto agli stessi.

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi;

- 3.8. causati in modo diretto o indiretto da, accaduti attraverso, o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

La copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Sono inoltre esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi, salvo quanto precisato nel successivo articolo *Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici* per i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli;
2. guasti o rotture meccanici; sono compresi se provocati da altro evento non escluso;
3. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas; tali danni sono in copertura se la mancata o anormale distribuzione di energia è causata da altro evento non escluso che ha colpito i beni assicurati;
4. uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento; se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni;
5. crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono inoltre esclusi i danni:

6. causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
7. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

#### Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo, se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;



- **la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

**Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali con un massimo del 35%.**

**Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.**

**Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato ai sensi dell'articolo *Garanzie presso diversi assicuratori* del Modulo Generale senza tenere conto dello Scoperto e della Franchigia, il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.**

## **IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – DELIMITAZIONI SU EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI**

### **Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici**

**Per i Danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, Generali Italia non indennizza i danni da:**

- **interruzione di processi di lavorazione;**
- **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;**
- **alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;**
- **alterazione o omissione di controlli o manovre.**

**Per i Danni materiali accaduti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati, se la stessa si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e caduta aeromobili.**

**La copertura per gli Eventi sociopolitici, compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli, opera per ogni Sinistro:**

- **con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite assicurate, come indicate nella Scheda Riepilogativa.**

### **✓ Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?**

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.

#### **Esempio 1**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00= 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.

#### **Esempio 2**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo)

### **Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti**

**Per i Danni materiali causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta e altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti tecnici idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento che esistono nei Fabbricati che contengono i beni assicurati, Generali Italia:**

- **non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;**



- la copertura opera con i seguenti limiti:
  - con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa.

#### **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti**

Per le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi condotti e le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere di conseguenza per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato (spese che sono in copertura se nella Scheda riepilogativa è riportata la voce "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti"), Generali Italia paga l'Indennizzo:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### ***Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo***

Per i Danni materiali e causati in modo diretto da gelo, Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro.

Per tale delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della percentuale di Scoperto e dei minimi e massimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, con il minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### ***Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico***

Per i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.



### **Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale**

Generali Italia non indennizza i danni di crollo e collasso strutturale di **Fabbricati e Macchinari** se sono causati da **errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione**. Tali danni sono in copertura se il crollo o collasso strutturale è causato da altro evento non escluso, anche se sussiste un errore di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione.

Per questa delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 300,00 euro e il massimo di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna Partita col massimo per tutte le Partite di 250.000,00 euro.

### **Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione**

Per i danni da errori di manovra e movimentazione, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato:

- con applicazione di una Franchigia di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza di un importo di 25.000,00 euro.

## **DELIMITAZIONI SU ALTRI EVENTI**

### **Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa**

Per i Danni che derivano da ogni altra causa diversa da quelle indicate ai seguenti articoli:

- o **Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici**
- o **Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti**
- o **Delimitazioni sui danni da gelo**
- o **Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico**
- o **Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale**
- o **Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione**

per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Tale Franchigia non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione e Scoppio.

### **Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni**

Per le **Macchine elettroniche, i Natanti e imbarcazioni, i veicoli iscritti al P.R.A., le Lastre esterne e le Lastre interne**, la Garanzia opera solo per i danni causati da:

- **Incendio, Esplosione e Scoppio;**
- **eventi previsti all'articolo *Delimitazioni sugli eventi sociopolitici*, se non esclusi dalla copertura;**
- **eventi previsti dalle Garanzie Eventi naturali - Eventi atmosferici, se attivate.**



## **Dove vale la copertura?**

### **Art. 4.1 Delimitazione territoriale**

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

## **Con quali condizioni operative assicuriamo**

### **Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva**

#### **Classificazione costruttiva: Classe 1**

La copertura è prestata se i **Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:**

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali **Incombustibili** per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali **Incombustibili** per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali **Incombustibili** per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.



#### Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici o in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.

#### Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.  
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati assicurati della relativa classe; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alla Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento", se attivata, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

#### Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

#### *Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati
- nei serbatoi dei veicoli
- nelle tubazioni di distribuzione
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ del Modulo Generale, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.



Per le attività che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg.

Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le Merci.

### Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi devono essere effettuati con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

#### Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



### Che cosa è assicurato? Garanzie Accessorie

#### Art. 6.1 Garanzie accessorie

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

##### Lastre esterne

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni della garanzia sui beni* della sezione *Ci sono limiti di copertura?*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne che derivano da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne è la causa, **fermo quanto previsto all'articolo Esclusioni e ai punti 2., 7. e 8. dell'articolo Limiti di copertura.**

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

#### Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso la presente Garanzia copre solo la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.

#### Ricorso Terzi

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.



L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

### Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica:
  1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
  2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge<sup>1</sup>, genitori e figli;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
  - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate<sup>2</sup> e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

### Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile<sup>3</sup>.

### Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" - dell'all'articolo Beni assicurati:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

### Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo Beni assicurati, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

### Onorari dei periti e consulenti

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa, paga:

- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato e la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;



- gli onorari di professionisti necessari per la riparazione o ricostruzione dei beni danneggiati e per produrre documenti contabili o di altra natura che l'Assicurato è tenuto a produrre per certificare che gli stessi sono coerenti con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, secondo la tabella dei rispettivi ordini professionali.

#### Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza di una somma pari al 5% dell'Indennizzo liquidabile per il Sinistro col massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.

#### Beni presso altre ubicazioni estesa

##### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei i beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

#### Perdita di affitti

##### Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 8. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

##### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

#### Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

##### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

##### Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario – Attrezzatura – Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*;
- ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;
- da grandine ai veicoli posti all'aperto;
- da Fenomeno elettrico;
- ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.





### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita “Macchinario – Attrezzatura - Arredamento”.

### **Fabbricati ad uso civile abitazione**

#### **Che cosa è assicurato**

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita “Fabbricato” i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita “Fabbricato”.

#### **Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi.**

### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita “Fabbricato”.

### **Effetti domestici**

#### **Che cosa è assicurato**

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita “Macchinario - Attrezzature - Arredamento”.

#### **Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi.**

### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita “Macchinario - Attrezzature - Arredamento”.

### **Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili**

#### **Che cosa è assicurato**

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

### **Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature**

#### **Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni e rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma parte o di fabbricati contigui.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi i danni:**

- che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### **Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature**

#### **Che cosa è assicurato**

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi.

### **Ci sono limiti di copertura**



**Il pagamento dell'Indennizzo avviene:**

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

##### **Che cosa è assicurato**

Se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa anche:

- le spese di riparazione o di sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o di altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

##### **Che cosa NON è assicurato**

Sono escluse le spese che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:

- con detrazione di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino alla concorrenza di 3.000,00 euro per annualità assicurativa.

#### **OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO**

##### Esclusione dei danni da Eventi sociopolitici

Se Indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alla voce "Eventi sociopolitici", Generali Italia non indennizza i danni che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

Tali danni sono invece indennizzati se il Contrente prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

##### Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alle voci "Acqua condotta e altri fluidi condotti", "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti" e "Danni da gelo", Generali Italia non indennizza i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici.

##### Esclusione dai danni da Fenomeno elettrico

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurato" alla voce "Fenomeno elettrico", Generali Italia non indennizza i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

#### **IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI**

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

##### Eventi atmosferici (vento e grandine)

##### **Che cosa è assicurato**

A parziale deroga del punto 4. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento"
- e agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"



da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

#### **Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni:**

- a) **subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere.** Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) **subiti da verande e coperture di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;**
- c) **subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;**
- d) **subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;**
- e) **ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;**
- f) **subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;**
- g) **subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;**
- h) **causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;**
- i) **i beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).**

#### **Ci sono limiti di copertura**

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

### Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia, in deroga a quanto riportato alla lettera d) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

#### **Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

### Grandine sui fragili

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### **Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.



### Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati **se hanno strutture portanti verticali Incombustibili**.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i Fabbricati e le tettoie sopra indicati, **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie**.

#### Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono sempre esclusi i danni da bagnamento.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Sovraccarico neve

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", "**Impianti di energia rinnovabile**" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni:

- di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato **se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti**;
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudicano la loro stabilità.

#### Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o in plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- a Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

### Sovraccarico neve estesa

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato alla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i seguenti Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:

- ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;



- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 10.000,00 euro.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

##### **Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali - Eventi Atmosferici**

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni – Eventi Naturali - Eventi atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la copertura, durante il suddetto termine di inefficacia di 15 giorni, opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

##### **Art. 7.2 Facoltà di recesso – Garanzie Eventi Atmosferici**

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali – Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.



#### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

##### **Art. 8.1 Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

<sup>3</sup> Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli causati in maniera non sconsiderata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma parte), e se detti impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** che non appartengono all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza anche:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

**causati da Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.**

#### Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge<sup>1</sup>.

#### Ci sono limiti di copertura

**Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.**

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

**Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro.** Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

#### Come opera la copertura

##### PERMESSO DI FUOCO

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per l'effettuazione dei lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
  - contenitori con liquidi infiammabili;



- polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;
- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da eventuali materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di Incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

### Ci sono limiti di copertura

**In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure soprariportate, la copertura opera con uno Scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.**

### Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Fabbricato"**
- **"Macchinario – Attrezzatura – Arredamento"**
- **"Impianti di energia rinnovabile"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**, in base al **"costo di ricostruzione a nuovo"**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il **Fabbricato**, in base al **"Valore allo stato d'uso"**, escluso soltanto il valore dell'area, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso"**;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**, in base al **"Valore allo stato d'uso"**, se richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso"**;
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Partita **"Macchinario – Attrezzatura - Arredamento"**:

- **le Macchine elettroniche se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**
- **beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.**

Per **Archivi e Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Sono esclusi gli impianti di energia rinnovabile diversi da quelli indicati nella relativa Definizione.

Sono esclusi trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio.

### Ci sono limiti di copertura

- **Valori, fino a un limite di 2.500,00 euro;**
- **Archivi e Supporti di Dati, fino a un limite di 5.000,00 euro;**
- **per le batterie di accumulo, fino ad un limite di 5.000,00 euro;**
- **Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario -Attrezzatura - Arredamento".**



### **Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà**

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



**AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

### **Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre**

#### **Che cosa è assicurato**

L'assicurazione della Partita “**Macchinario – Attrezzatura - Arredamento**”, se attivata, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### **Come opera la copertura**

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.**

#### ***Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?***

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto.**



#### **Esempio**

- Somma assicurata per la Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”: 10.000,00 euro
- Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”: 20.000,00 euro
- Danno ai Macchinari presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro

Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” è di 20.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per i Macchinari presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 1.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 500,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (10.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

### **Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile**

#### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

#### **Come opera la copertura**

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.





### Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

#### Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro  
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro  
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro  
Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- 30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- 10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95<sup>2</sup> e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

### Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

#### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

### Trasloco dei beni assicurati

#### Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati con la Partita "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.**

#### Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

<sup>1</sup> A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.

<sup>2</sup> In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale, da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**
- che si verificano in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**



Nei casi sopra indicati, la copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di un'insurrezione; la copertura opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; rovina ascensori;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:
  - interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;
  - indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare Danno materiale e diretto agli stessi.

Se l'Atto cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri Fenomeni elettrici causati da qualsiasi motivo, anche da fulmine;
- causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

#### Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- **la Franchigia**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita, che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali, con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato ai sensi dell'articolo **Garanzie presso diversi assicuratori** del Modulo Generale senza tenere conto dello Scoperto e della Franchigia, il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.



### ✓ Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

#### Esempio di Franchigia

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

#### Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)

### ✓ Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

#### Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro (A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro (B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 / 144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00 / 144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.



## Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

## Con quali condizioni operative assicuriamo

### Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva

#### Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale



### Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare"  
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

### Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.  
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati della relativa classe assicurati; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alla Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", se attivata, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

### Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

#### *Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*

Gli esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati;
- nei serbatoi dei veicoli;
- nelle tubazioni di distribuzione;
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto;
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ del Modulo Generale, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.



Per le attività che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

### Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

#### Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



### Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

#### Art. 6.1 Garanzie accessorie

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

##### Lastre esterne

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne causati da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni che derivano da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'articolo *Limiti di copertura*, i danni che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

#### Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso solo per la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.

#### Ricorso Terzi

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.



L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

### Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerate terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica:
  1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
  2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge<sup>1</sup>, genitori e figli;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
  - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate<sup>2</sup> e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

### Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile<sup>3</sup>.

### Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati*:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

### Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo Beni assicurati, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

### Beni presso altre ubicazioni estesa

#### Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei i beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.



## Perdita di affitti

### Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

## Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

### Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi;
- ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;
- da grandine ai veicoli posti all'aperto;
- da Fenomeno elettrico;
- ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**".

## Fabbricati ad uso civile abitazione

### Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile



abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

#### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

#### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "Fabbricato".

#### **Effetti domestici**

##### **Che cosa è assicurato**

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - attrezzature - arredamento" anche gli effetti domestici (mobili, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

#### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

#### **Ci sono limiti di copertura**

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

#### **Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili**

##### **Che cosa è assicurato**

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.





## EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

### Eventi sociopolitici

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo Limiti di copertura alla lettera b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**", "**Impianti di energia rinnovabile**", se attivate, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rottture** subiti dai beni assicurati **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente Garanzia opera a integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto, per la sola parte dei danni che eccedono i limiti di Indennizzo per questa previsti.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **provocati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate.**

#### **Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?**

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.



#### **Esempio 1**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00= 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.



#### **Esempio 2**

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo).

## Acqua condotta ed altri fluidi condotti

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario – Attrezzatura – Arredamento**", "**Impianti di energia rinnovabile**" da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano parte.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:



- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
  - interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
  - installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- per i danni conseguenti a gelo:
  - fino a concorrenza del limite di Indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, col minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti

Per i Fabbricati assicurati, la Garanzia Acqua condotta e altri fluidi condotti comprende anche le seguenti spese di ricerca e riparazione:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti;
- le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

##### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma parte o di Fabbricati contigui.

##### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

##### Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, la copertura comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

##### Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza:

le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature, anche interrate, (e relativi raccordi) degli impianti idrici,



igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono rimborsate anche le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

#### **Che cosa NON è assicurato**

Sono escluse le spese di ricerca che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 3.000,00, euro per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### **Fenomeno elettrico**

##### **Che cosa è assicurato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Limiti di copertura lett. c), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" causati da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

##### **Che cosa NON è assicurato**

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Garanzia, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

#### **IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI**

##### **Eventi atmosferici (vento e grandine)**

##### **Che cosa è assicurato**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.



### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;
- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;
- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) ai beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

### Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto sopra previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

### Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

#### Che cosa è assicurato

In deroga a quanto riportato alla lettera d) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

### Grandine sui fragili

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.



### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

### Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

#### Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, e tettoie **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.**

#### Che cosa NON è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati, sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### Sovraccarico neve

#### Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario – Attrezzatura – Arredamento**", "**Impianti di energia rinnovabile**" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la stabilità delle stesse.

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, o se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni; i danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

### Sovraccarico neve estesa

A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:



- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di 10.000,00 euro.



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

##### **Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici**

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali– Eventi Atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

##### **Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici**

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni Eventi Naturali – Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** del Modulo Generale.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



#### **Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

##### **Art. 8.1 Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

<sup>3</sup> Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

##### Garanzia base

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

##### Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

##### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

##### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": **Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.**

In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo **Dichiarazioni del Contraente** del Modulo Generale e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>1</sup>.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione: **Struttura antisismica**  
**Struttura in cemento armato**  
**Struttura in legno**  
**Struttura in bioedilizia**  
**Struttura in acciaio**  
**Struttura in muratura o altro**

##### Alluvione, Inondazione ed Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione ed Esondazione, **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dall'evento nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate **nelle 72 ore** dalla prima manifestazione.

##### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

##### Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e



diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da **Frana solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dall'evento nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.** Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

##### Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari sostenute per: le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del **20%** dell'Indennizzo liquidabile.

#### Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

##### Che cosa è assicurato

Se attivata anche la sezione In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o In Solidità – Danni ai beni – Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

#### Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

#### **Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?**

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

#### ✓ Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro  
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro  
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro  
Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

#### Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- a) **30%** dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";
- b) **10%** dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi". Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.

#### Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

##### Che cosa è assicurato

Se attivata anche la Garanzia *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile* della sezione In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o In Solidità – Danni ai beni – Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa **anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.**





### Ci sono limiti di copertura

Il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera a), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**.

Il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera b), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

### Garanzie accessorie

#### **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

##### **Allagamento e Bombe d'acqua**

###### **Che cosa è assicurato**

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

###### **Che cosa NON è assicurato**

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione ed Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione ed Esondazione col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### **Art. 1.2 Beni Assicurati**

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l'una dall'altra:

- "Fabbricato"
- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
- "Terreni"

**che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.**

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" sono compresi anche i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) solo se:

- rientrano nella classificazione dell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile alla voce B-II punti 2 o 3;
- e non sono già assicurati con altra polizza assicurativa per gli stessi rischi di cui alla presente Garanzia *Calamità naturali ed eventi catastrofali*.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.



Se è attivata anche la sezione In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, in presenza della Partita “Fabbricato” o della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”, può essere attivata anche la seguente Partita:

- **“Rimanenze”**: **“Arredamento”**, **“Merci”**.

L'assicurazione è prestata:

- per **“Fabbricato”**, in base al **costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **“Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”**, e **“Arredamento”** e **“Macchine Elettroniche”** in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **“Merci”**, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

### **Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà**

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

**Se il proprietario e l'impresa utilizzatrice dei beni assicurati (con esclusione delle Rimanenze) non coincidono e i beni non sono già stati assicurati dal proprietario, l'obbligo assicurativo ricade sull'utilizzatore.**

#### ***Possano essere assicurati anche beni di terzi?***

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



**AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

### **Beni presso altre ubicazioni**

L'assicurazione delle Partite “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura” e “Rimanenze” è estesa ai beni assicurati posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Per i beni posti in locali di terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro per entrambe le Partite assicurate, fermi gli Scoperti e minimi di Scoperto previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa per ciascuna di esse.**



#### **Che cosa NON è assicurato?**

##### **Art. 2.1 Esclusioni**

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti in polizza;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
  - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
  - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;



- trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati, l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro.

Inoltre, l'Assicurazione non opera se i Fabbricati:

- g) sono in costruzione e se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici;
- h) risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

L'assicurazione non opera se:

- i beni immobili assicurati non sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia;
- i beni assicurati non sono conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo è stato sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

#### Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- e) causati da umidità, stilloididio, trasudamento, infiltrazione;
- f) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.

#### Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione ed Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- a) umidità, stilloididio, trasudamento, infiltrazione;
- b) variazione della falda freatica;
- c) Frane in quanto coperte dalla specifica garanzia;
- d) da cedimento o smottamento del terreno;
- e) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.

Sono inoltre esclusi i danni:

- f) Alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

#### Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- b) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- d) danni a cose mobili all'aperto;
- e) danni causati da frane già note.



### Ci sono limiti di copertura?

#### **Art. 3.1 Limiti di copertura**

Sono inoltre esclusi i danni:



- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- Allagamento e Bombe d'acqua.

### Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti all'attività assicurata);
- c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) cave, miniere, giacimenti;
- f) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- g) ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- h) aeromobili e Natanti e imbarcazioni;
- i) enti off shore.

### Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto convenuta. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

#### Che cos'è lo Scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro e che può prevedere anche un minimo, espresso in valore assoluto.



#### Esempio

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro  
Scoperto pattuito: 15% del danno con il minimo di 1.000,00 euro

#### CASO 1

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro  
Importo Scoperto percentuale: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)  
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro) in quanto l'importo percentuale è superiore al minimo in valore assoluto.

#### CASO 2

- Ipotesi di un danno totale pari all'intero valore del bene, che deve coincidere con la somma assicurata: 100.000,00 euro  
Importo dello Scoperto percentuale: 15.000,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di 100.000,00 euro)  
Indennizzo liquidato: 85.000 euro (pari a 100.000,00 - 15.000,00 euro) in quanto l'importo percentuale è superiore al minimo in valore assoluto



#### Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



#### Che obblighi ho?

### Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.





### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici**

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

#### **Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai Beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici**

La disattivazione della Garanzia base *Calamità naturali ed eventi catastrofici* può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione Inondazione ed Esondazione e Frana.



### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

#### **Art. 7.1 Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, compresi gli animali (di seguito Danni materiali)
- morte o lesioni personali (di seguito Danni corporali)

involontariamente causati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato o della parte del Fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa e adibiti a:

- attività di impresa come identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa;
- attività accessorie.

La Garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne e tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; **i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;**
- b) Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni in quanto non apportati dal conduttore dei Locali;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti e le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali, comprese le aree tenute a giardino **ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;**
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, **limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere che deriva da obblighi solidali con gli altri condomini.**

#### Danni da interruzione e sospensione di attività

##### Che cosa è assicurato

La copertura opera anche per i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni
- di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi

**se sono conseguenti a un danno indennizzabile in base alla Garanzia.**

##### Ci sono limiti di copertura

**La copertura per tali danni opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia.**

#### Committenza lavori

##### Che cosa è assicurato

Per i danni causati da lavori che hanno per oggetto i Locali, la Garanzia opera **se:**

- **i lavori spettano al proprietario Assicurato**
- **e il proprietario Assicurato li affida, in qualità di committente, a imprese o prestatori d'opera nel rispetto della legislazione vigente.**

La copertura opera anche per danni imputabili a fatto doloso di persone addette ai suddetti lavori delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo *Persone non considerate terzi*, della sezione Che cosa NON è assicurato?, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro' **alle seguenti condizioni:**

- **se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia:**
  - **Responsabile dei lavori,**
  - **Coordinatore per la progettazione,**



- **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;**
- **se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.**

#### Ci sono limiti di copertura

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro, la Garanzia opera con una Franchigia di 3.000,00 euro per persona infortunata e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- **lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- **attività svolte in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti**<sup>1</sup> (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive).

Resta fermo che sono considerati terzi coloro che, anche se partecipano ad attività che hanno per oggetto i Locali (per esempio, pulizia, sorveglianza), subiscono il danno a seguito di una fattispecie di rischio imputabile alla proprietà dello stesso durante lo svolgimento delle loro mansioni, **se tale danno non è conseguenza diretta delle mansioni svolte.**

#### Danni subiti da coloro che occupano i Locali

La Garanzia opera anche per i Danni materiali e per i relativi danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i Locali.

#### Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni da mancato uso dei Locali causati da lavori che hanno per oggetto o comunque si svolgono nei Locali stessi.

#### Ci sono limiti di copertura

La copertura opera **fino a concorrenza, per Sinistro e per annualità assicurativa, del Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa o, se inferiore, dell'importo di 250.000,00 euro.**

#### Esempi

##### CASO 1

- Massimale per danni a cose: 100.000,00 euro
- Limite di Indennizzo per Danni materiali e relativi danni da interruzione di attività: 250.000,00 euro

Limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa in caso di danneggiamento di cose di coloro che occupano i locali: 100.000,00 euro (pari al valore più basso tra 100.000,00 euro e 250.000,00 euro)

##### CASO 2

- Massimale per danni a cose: 1.000.000,00 di euro
- Limite di Indennizzo per Danni materiali e relativi danni da interruzione di attività: 250.000,00 euro

Limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa in caso di danneggiamento di cose di coloro che occupano i locali: 250.000,00 euro (pari al valore più basso tra 1.000.000,00 di euro e 250.000,00 euro)

<sup>1</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2018 n. 81 come successivamente aggiornato e integrato.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro che sono in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno come conseguenza diretta della loro partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e le relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto al paragrafo COMMITTENZA LAVORI dell'articolo *Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato*;**



- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
  2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge<sup>2</sup>, genitori e figli;
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
1. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
  2. le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e i loro amministratori.

### Art. 2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio dei Locali;
- f) da circolazione, anche in aree di pertinenza dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di Natanti e Imbarcazioni a motore e di aeromobili;
- g) da Furto;
- h) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- i) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- j) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
- k) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non derivano in modo diretto dalla legge;
- m) che derivano da attività svolte da coloro che occupano i Locali;
- n) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- o) che derivano da Atto Cyber e Incidente Cyber;
- p) di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose, compresi gli animali, si applica una Franchigia di 150,00 euro per Sinistro e per danneggiato.



### Quando e come devo pagare?

#### Art. 4.1 Adeguamento del Premio della Garanzia RC della Proprietà del Fabbricato in caso di aumento del valore del Fabbricato

##### Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato* è calcolato anche sulla base dell'importo della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" dichiarato dal Contraente e riportato nella sezione della Scheda Riepilogativa dedicata alla Garanzia Incendio. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di stipula, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal





Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

### Aumento del valore del Fabbricato

**Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il valore del Fabbricato risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello della somma assicurata riportata nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata) come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione, il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il nuovo valore almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

**Se il valore del Fabbricato risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo della somma assicurata per il Fabbricato riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguato in base all'indicizzazione e il nuovo importo.**


### Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

**Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del valore del Fabbricato in misura superiore al limite del 15% sopra indicato, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* del Modulo Generale.**

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione* del Modulo Generale.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione del valore del Fabbricato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

#### **Esempio 1**

- Valore della Partita "Fabbricato" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000,00 euro)
- Nuovo Valore del Fabbricato: 1.050.000 euro

La Garanzia opera.

#### **Esempio 2**

- Valore della Partita "Fabbricato" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000 euro)
- Nuovo Valore del Fabbricato: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 euro

L'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.



### **Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

#### **Art. 5.1 Scheda Riepilogativa**

**Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa, che forma parte integrante del contratto.**

<sup>1</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

<sup>2</sup> Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.



## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



### Che obblighi ho?

#### Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare in ogni momento le cose assicurate e i locali che le contengono o nei quali è esercitata l'attività indicata in Polizza e l'Assicurato è tenuto a fornire le indicazioni e informazioni che occorrono. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni In Solidità – Danni ai beni:

- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati (tra loro alternative)

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, **ferme le regole di interdipendenza** tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.

Se prima attive congiuntamente, la disattivazione delle Garanzie di una di tali sezioni, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie delle sezioni che rimangono attive, a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**

Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, si attivano **solo se presenti** le omologhe Garanzie della sezione Incendio (All Risks o Rischi nominati) e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici alle stesse collegate.

La Garanzia In Solidità – Danni a terzi – Responsabilità Civile della Proprietà dell'Immobile è attivabile **solo se attivata** una tra le sezioni Incendio (All Risks o Rischi nominati) e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà dell'Immobile.



### Come posso disdire le Garanzie?

#### Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel Modulo Generale, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di disdetta comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro** relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia - e, se stipula il contratto in qualità di consumatore<sup>1</sup>, anche il Contraente - può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

**La cessazione delle Garanzie del presente Modulo avvenuta a seguito di recesso per Sinistro comporta la contestuale cessazione anche delle specifiche Garanzie alle stesse connesse in via esclusiva attivate nel Modulo PREVENZIONE E ASSISTENZA.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** che ha stipulato il contratto in qualità di consumatore, ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione;**
- se è esercitato da **Generali Italia** ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3, lettera a) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), come successivamente modificato e integrato, che definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### PREMESSA

**gruppo per** è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, alle tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire con rapidità per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione delle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO, l'Assicurato diventa membro del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per**, e si garantisce in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento e assistenza tecnica in caso di Sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste per le Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.

#### **Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per**

Il programma di "Pronto intervento" opera per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.

#### **Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro**

##### **Il Contraente deve:**

- contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)
- fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato e concorda tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).

Durante il sopralluogo, il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività e **formula una proposta tecnico economica**.

Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può essere contattato ai riferimenti indicati al momento della stipula del contratto o della denuncia stessa, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

##### **Ci sono limiti di copertura**

##### **Per i danni:**

- **da Fenomeno elettrico;**
  - **che riguardano la Garanzia *Lastre esterne*;**
  - **che riguardano la Garanzia *Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature*;**
- l'intervento è limitato ai casi in cui l'Indennizzo complessivo si prevede essere superiore a 15.000,00 euro.**

##### **In ogni caso:**

- **il servizio "Pronto Intervento" di gruppo per, non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare;**



- **Generali Italia può recedere in qualsiasi momento dal servizio con cessazione della fornitura dello stesso al Contraente/Assicurato, con preavviso di 60 giorni.**

### **Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio**

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma “Pronto Intervento” può essere effettuata una specifica proposta tecnico economica, che, se accettata, deve essere oggetto di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d’opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** sono a carico del Contraente/Assicurato e - **a seguito della verifica dell’operatività della copertura assicurativa** - possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall’art. 1914 (Obbligo di salvataggio) e successivi del Codice civile.



#### **Esempi di possibili proposte di intervento di gruppo per:**

- Opere di salvataggio mediante deumidificazione e applicazione oli protettivi
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici
- Risanamento di Fabbricati civili e industriali
- Decontaminazione di merci, attrezzature e arredi
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione

- Il tempo medio di 24 ore tra la chiamata e il sopralluogo sopra indicato è indicativo e non vincolante.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e consigliati da **gruppo per** resta a esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

### **Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro**

**Ferma la facoltà di potersi avvalere del programma “Pronto Intervento” del gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall’attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;**
- b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>2</sup>;**
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
  - **il momento dell’inizio del Sinistro;**
  - **la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno.****Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica); predisporre un elenco dettagliato di:**
  - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
  - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

**Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.**



**ATTENZIONE:** In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all’Indennizzo.

**Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d’intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all’accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo pagato in base alle condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.**



Per la **Garanzia Ricorso terzi**, se attivata, l'Assicurato deve il prima possibile informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile<sup>3</sup>.

#### **Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

#### **Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 1.5 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare separatamente, per ciascuna Partita, colpita dal Sinistro, l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico** ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.



### Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **Fabbricato** si stima il relativo **“Valore a nuovo”**. Per “Valore a nuovo” si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **Fabbricato**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per le Partite **“Macchinario – Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, si stima il relativo **“Valore a nuovo”**. Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- per le Partite **“Macchinario – Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

### Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ogni singola Partita, secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **“Fabbricato”**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
  - b) il secondo – detto “supplemento di Indennizzo” – è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

**Per la Partita “Fabbricato” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).**

- per i beni che rientrano nella Partita **“Fabbricato”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- Per i beni che rientrano nelle Partite **“Macchinario – Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - b) il secondo – detto “supplemento di Indennizzo” – è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

**Per le Partite “Macchinario – Attrezzatura - Arredamento” e “Impianti di energia rinnovabile” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).**

**Per gli “Impianti di energia rinnovabile”, se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell'Impianto, non può essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato come alla lettera a).**

**Per trasformatori, inverter e batterie di accumulo l'Indennizzo è così determinato:**

- **l'Indennizzo è pari alla somma dei due valori di cui alle lettere a) e b), alla quale viene applicata una riduzione del 10% per ogni anno d'esercizio fino a una massima riduzione del 70%.**

Per i beni che rientrano nelle Partite **“Macchinario – Attrezzatura - Arredamento”** e **“Impianti di energia rinnovabile”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.



**Non è riconosciuto alcun Indennizzo per:**

- **gli inverter e trasformatori, trascorsi 10 anni dalla data documentata di installazione;**
- **le batterie di accumulo, trascorsi 8 anni dalla data documentata di installazione.**

- per i beni che rientrano nella Partita **"Lastre esterne"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - b) il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

**Per la Partita "Lastre esterne" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).**

Per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal "Valore a nuovo", di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi e Modelli e stampi**, la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità dei beni stessi, **escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Per gli Archivi è escluso anche il valore intrinseco, inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.**

**Per i Supporti di Dati**, la determinazione del danno si fa in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Che cosa NON è assicurato**

**Per i Supporti di Dati sono esclusi:**

- **il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti;**
- **i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e, pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le **raccolte e collezioni**, si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **Macchine elettroniche, se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche, escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
  - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo";
- per l'**Hardware**, si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
  - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo".

**Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale**

**Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite "Fabbricato", "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile", valutato in base a quanto previsto agli articoli precedenti, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tali Partite in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.**





Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, la regola proporzionale sopra descritta **non si applica per i Sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna delle sopraindicate Partite colpite da Sinistro e con il massimo complessivo di 10.000,00 euro** e quindi l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro, **ai fini della determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti dal contratto.**

Per **Valori, Archivi e Supporto di Dati** e per le Partite **"Lastre"**, la regola proporzionale sopra descritta non si applica e quindi l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

**Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?**

 **Esempio**

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Macchinari – Attrezzatura – Arredamento" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Macchinari – Attrezzatura – Arredamento": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Macchinari – Attrezzatura – Arredamento" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Macchinari – Attrezzatura – Arredamento" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

**Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa,
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite **"Fabbricato"**, **"Macchinario – Attrezzatura - Arredamento"**, **"Impianti di energia rinnovabile"** e **"Lastre esterne"** il **"supplemento di Indennizzo"**, se previsto, è pagato entro **30 giorni** da quando è terminata la **ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene - salvo comprovata forza maggiore - entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building), sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche, se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.**

**INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulata una polizza distinta per ognuna di tali Partite.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

**Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto



pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se:**

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

**L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:**

- **non appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività dichiarata.**

**Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", "Merci" e "Impianti di energia rinnovabile" sono complessivamente:**

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite "Fabbricato", "Macchinario – Attrezzatura – Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa**

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa<sup>4</sup> verso il responsabile del Sinistro, se **l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi.**

**La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

#### **Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'articolo 1914 del Codice civile;
- dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati* delle Condizioni Specifiche che regolano le Garanzie Incendio (All Risks o Rischi nominati).

<sup>1</sup> Art. 1914 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."

<sup>4</sup> A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### **Programma di Pronto Intervento gruppo per**

Il programma “Pronto intervento” del **gruppo per**, se sono attivate anche le Garanzie:

- In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks,
- In Solidità – Danni ai beni – Incendio e altri eventi Rischi nominati,

è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, anche per le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici.

##### **Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, ferma la facoltà - se attive anche le Garanzie sopra indicate - di attivare il programma “Pronto Intervento” del gruppo per, e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>2</sup>;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale è indicato:
  - il momento dell'inizio del Sinistro;
  - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore dei beni distrutti o danneggiati;
  - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



**ATTENZIONE:** In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei terzi proprietari o comproprietari.

##### **Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.



### Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

**Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.**

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.**

### Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

### Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "Valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. *Assicurazione parziale – regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*.

### Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con



detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**

b) il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

- Per il “**Terreno**” l’importo del danno è dato dall’ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni che rientrano nelle voci “**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**” e “**Arredamento**”, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - b) il secondo – detto “supplemento di Indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

### Compensazione fra Partite

Per le Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato, Attrezzatura e Arredamento”, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c’è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro<sup>3</sup>.

La compensazione fra Partite opera solo nell’ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.



#### **Come opera la compensazione fra Partite?**

##### **Esempio**

- Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”: 50.000,00 euro
- Partita “Fabbricato”: 100.000,00 euro
- Valore “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore “Fabbricato” al momento del Sinistro: 90.000,00 euro
- Totale Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature”: 150.000,00 euro
- Totale valore “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature” al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.

### **Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale**

**Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell’articolo Valore dei beni assicurati, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.**



✓ **Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?**

**Esempio**

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

**Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

**Per i beni rientranti nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura e Arredamento il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Il pagamento di tale supplemento viene corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:**

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

**INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite, è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

**Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**



L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiore a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

#### **Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa**

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa<sup>4</sup> verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

#### **Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Beni assicurati*, al paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivate anche Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati.

<sup>1</sup> Art. 1914 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>3</sup> Secondo l'art. 1907 del Codice civile.

<sup>4</sup> A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuta conoscenza<sup>1</sup>.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile<sup>2</sup>;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

##### Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare subito richieste, domande o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere subito a Generali Italia ogni atto giudiziario che gli viene notificato;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

##### Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo **Obblighi in caso di sinistro**. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

### Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.





#### Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

#### Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La copertura opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia *Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato*, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.

Sono salvi i diversi limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Gli importi di Franchigie e gli Scoperti previsti nelle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia o eventualmente pattuiti in Polizza, sono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Il Massimale "per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che è deceduta o ha subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per i danni a cose, compresi gli animali, relativi a tutte le persone danneggiate.

Tali Massimali sono, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, la copertura - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle Garanzie previste dalle suddette polizze.**



#### Come operano i Massimali per Sinistro, per persona, per danni a cose?

##### Esempio

Nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza è indicato:

- un Massimale per Sinistro pari a 1.000.000,00 di euro
- un Massimale per persona pari a 500.000,00 euro
- un Massimale per danni a cose pari a 150.000,00 euro

A fronte di un Sinistro con:

- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente 600.000,00 euro e 300.000,00 euro
- Danni materiali a più persone valutati cumulativamente 200.000,00 euro

Sono dovuti, salva l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti:

- 500.000,00 euro al soggetto A che ha subito danni per 600.000,00 euro
- 300.000,00 euro al soggetto B che ha subito danni per 300.000,00 euro
- 150.000,00 euro complessivi ai vari soggetti che hanno subito Danni materiali per un totale di 200.000,00 euro

<sup>1</sup> Art. 1913 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1915 del Codice civile.



